

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

135^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (11-20 giugno 1980) Pag. 7189

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Comunicazioni relative ad ordinanze di archiviazione 7187, 7213

CONGEDI 7185

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7185, 7213

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 7186

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 7186, 7213

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente di disegni di legge già deferiti ad altre Commissioni nella stessa sede 7187

Ritiro 7185

Discussione e approvazione:

« Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » (356-B), d'iniziativa del senatore De Sabbata e di altri senatori (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* CASTELLI (DC), relatore Pag. 7201, 7202

DE SABBATA (PCI) 7201

* DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno 7202

« Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche » (903) (*Approvato dalla 8^a Commissione permanente*)

della Camera dei deputati) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE	Pag. 7211, 7212
* BUZZI (DC)	7206, 7212
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (PCI)	7210
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	7204, 7205, 7208
FASSINO (Misto-PLI)	7211
MARAVALLE (PSI)	7206, 7209
SCHIANO (DC), relatore	7203, 7205, 7207
ULIANICH (Sin. Ind.)	7204 e passim

Seguito della discussione:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (20), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (55), d'iniziativa del senatore Berti e di altri senatori;

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (110), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali:

BONIFACIO (DC)	Pag. 7198
BRANCA (Sin. Ind.)	7194
FILETTI (MSI-DN)	7192
IANNELLI (PSI)	7190
* PINTO (PRI)	7195
VENANZI (PCI)	7196

MINISTERO DEL TESORO

Trasmissione di relazione 7213

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 7214, 7216, 7217

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 7214

Interrogazioni da svolgere in Commissione 7221

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1980 7221

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (maggio-giugno 1980)

Integrazioni 7188

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Gualtieri per giorni 15.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BUZZI, JERVOLINO RUSSO Rosa, FAEDO, ACCILI, BOGGIO, BOMPIANI, D'AGOSTINI, D'AMICO, MEZZAPESA, SAPORITO, SCARDACCIONE, SCHIANO, SPITELLA, SEGNANA, SANTALCO, DEL NERO, AMADEO, CODAZZI Alessandra, MURMURA, PATRIARCA, DE GIUSEPPE, VERNASCHI, BAUSI, ROSI, BALDI, LAPENTA, COSTA, DELLA PORTA, COCO, SANTONASTASO, CACCHIOLI, CENGARLE, LAVEZZARI, AGRIMI, RIGGIO, MANENTE COMUNALE, DEL PONTE, DERIU, de' COCCI, BEORCHIA, TRI-

GLIA, COLOMBO Vittorino (V.), PAVAN, CASTELLI, DE CAROLIS, BOMBARDIERI, GRAZIOLI, PALA, GIUST, STAMMATI, SALVATERRA, DAL FALCO, SCELBA, LAI, DEGOLA, ROMEI, ORIANA, NEPI, FERRARI-AGGRADI, ROSSI, ROSA, VALIANTE, MELANDRI, GUSSO, TOROS, DI LEMBO, FALLUCCHI, MANCINO, FORNI, BEVILACQUA, COLOMBO Ambrogio, COLOMBO Vittorino (L.), TONUTTI, PASTORINO, VENTURI, PACINI, DE ZAN, REBECCHINI, ORLANDO, RIPAMONTI, MARTINAZZOLI, BERLANDA e BUSSETI. — « Ordinamento della scuola non statale » (905);

BACICCHI, MARGOTTO, GHERBEZ Gabriella, TOLOMELLI e GATTI. — « Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546 » (906).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1980, il senatore Schiano ha dichiarato, anche a nome dell'altro firmatario, di ritirare il disegno di legge: **CARRARO e SCHIANO.** — « Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti, l'accettazione di donazioni, eredità o legati da parte degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto » (896).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi » (872) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VENANZETTI ed altri. — « Norme integrative dell'ordinamento dello stato civile, di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, riguardanti le nascite che avvengono negli stabilimenti ospedalieri pubblici » (852), previo parere della 2ª Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. — « Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali » (856);

« Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 151, concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi » (889), previo parere della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BEORCHIA ed altri. — « Equiparazione delle operazioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, a quelle di cui all'articolo 38-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto » (864), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa » (854), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

SAPORITO e DELLA PORTA. — « Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento di servizi » (861), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BONDI ed altri. — « Legge-quadro in materia di cave e torbiere » (849), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 8ª e della 9ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

CENGARLE ed altri. — « Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (860), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede referente di disegni di legge già deferiti ad altre Commissioni nella stessa sede

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: « Estensione delle provvidenze previste dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319, e successive modificazioni, a favore dei connazionali profughi provenienti da Paesi diversi da quelli del continente africano » (830) — già assegnato in sede referente alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri), con i pareri della 1ª e della 5ª Commissione — è deferito all'esame della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 3ª e della 5ª Commissione, per ragioni di connessione con i disegni di legge nn. 149 e 240.

Su richiesta della 9ª Commissione permanente (Agricoltura), udito il Presidente della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, i disegni di legge: **CHIELLI** ed altri. — « Viabilità rurale » (195); **RIGGIO**. — « Nuove norme in materia di viabilità rurale » (279) e **CACCHIOLI** ed altri. — « Disposizioni in materia di viabilità rurale » (505), già assegnati in sede referente alla 8ª Commissione permanente, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione, sono stati deferiti nella stessa sede alla 9ª Commissione permanente, con i pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di comunicazione relativa ad ordinanze di archiviazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . Ricordo che, nella seduta del 13 maggio 1980, è stata data comunicazione che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia delle ordinanze dalle quali risulta che, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, è stata decisa l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti:

n. 259/VIII (atti relativi al senatore Francesco Paolo Bonifacio, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*);

n. 260/VIII (atti relativi al senatore Gaetano Stammati, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*).

Comunico che, entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in seduta comune. In ordine a tali richieste, peraltro, non è stato raggiunto il *quorum* di firme previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del predetto Regolamento.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio e giugno 1980:

- Disegno di legge n. 421. — Libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.
- Disegno di legge n. 721. — Contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Livorno (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 192. — Assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K. Z.
- Disegno di legge n. 889. — Conversione in legge del decreto-legge concernente la durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il CIP (*presentato al Senato - scade l'8 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione di saccarina e degli altri edulcoranti artificiali (*presentato alla Camera - scade l'8 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge concernente differimento di termini in materia di bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale (*presentato alla Camera scade l'8 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante norme sulla finanza locale (*presentato alla Camera - scade il 9 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante interventi urgenti per l'editoria (*presentato alla Camera - scade il 14 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge concernente l'installazione dei misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi (*presentato alla Camera - scade il 18 luglio 1980*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (*presentato alla Camera - scade il 18 luglio 1980*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 20 giugno 1980

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 20 giugno 1980:

Mercoledì	11	giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	— Interpellanze e interrogazioni.
Giovedì	12	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	— Mozione n. 34, dei senatori Colajanni ed altri sui problemi energetici.
Giovedì	12	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	
Venerdì	13	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	
Martedì	17	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	— Interpellanze e interrogazioni.
Mercoledì	18	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	— Relazione della 1ª Commissione permanente concernente il Rapporto presentato dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato.
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Giovedì	19	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17)	
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)				
Venerdì	20	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (20), di iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (55), di iniziativa del senatore Berti e di altri senatori;

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali » (110), di iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo:

« Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori; « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa del senatore Berti e di altri senatori; « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori, per i

quali è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ricordo che è stato terminato l'esame degli articoli. Possiamo quindi passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

J A N N E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ci apprestiamo a varare il disegno di legge che è stato ampiamente discusso qui stamattina, con la trattazione di alcuni emendamenti che sono stati presentati da alcuni Gruppi parlamentari. Dobbiamo dire che ci dichiariamo abbastanza soddisfatti del testo che è venuto fuori dalla discussione prima in Commissione e dopo in Aula. E credo che l'urgenza della materia sia tale da non poter più ritardare il varo di questo provvedimento legislativo.

I tribunali amministrativi regionali, nati nel 1971, furono concepiti, non c'è dubbio, all'insegna della timidezza. Non furono dotati di mezzi e di uomini sufficienti. Ai giudici con la qualifica di referendario e primo referendario non fu neppure riconosciuto lo *status* di magistrato. Per tutti i magistrati dei tribunali amministrativi regionali fu prevista una limitata carriera; cioè essi non potevano accedere alla presidenza dei tribunali amministrativi.

Per quanto concerne, poi, le segreterie dei tribunali amministrativi regionali, ad esse furono addetti funzionari e impiegati di altre amministrazioni, soprattutto delle amministrazioni locali; dal 1974 questi funzionari e questi impiegati non hanno un ruolo organico: sono in una situazione di grande precarietà.

Era tempo pertanto di portare a conclusione un discorso che era stato iniziato all'indomani del 1971, soprattutto all'indomani del 1974, quando i tribunali amministrativi regionali presero finalmente il via. E forse sarebbe stato meglio affrontare di petto il grande problema che sta di fronte al paese

e al Parlamento, quello di una profonda riforma del nostro sistema di giustizia amministrativa.

In questi anni, infatti, c'è stata una esplosione di domanda di giustizia amministrativa. Pensate che allo stato attuale presso i tribunali amministrativi regionali pendono circa 125.000 ricorsi; in passato, al Consiglio di Stato arrivavano poche migliaia di ricorsi.

La spinta riformatrice degli anni '60-'70 ha fatto sì che la giurisdizione amministrativa acquistasse un'importanza pari a quella della giurisdizione ordinaria in materia civile. Certo, ciò è dovuto, come ho detto, alla spinta riformatrice dei passati anni, che ha visto ricondotti moltissimi rapporti sotto la disciplina pubblicistica. Però è probabile — anzi è certo — che questa domanda di giustizia amministrativa dipenda anche dal fatto che la pubblica amministrazione in moltissimi casi non decide rettamente i ricorsi e le istanze e si comporta come un'amministrazione che denega giustizia ai cittadini. Sarebbe opportuno, quindi, che anche la pubblica amministrazione si ispirasse nel suo comportamento, nei suoi atteggiamenti, nella sua azione ad una maggiore equità, ad una maggiore giustizia per cui è probabile che, così facendo, questa domanda, così esplosiva, così prevaricante, di giustizia amministrativa possa essere contenuta in limiti molto più modesti.

Abbiamo detto che avremmo dovuto affrontare il problema della grande riforma del procedimento amministrativo, della giustizia amministrativa in generale. Ci rendiamo conto che una riforma di tal genere postula una meditazione molto profonda, molto lunga per cui avevamo il dovere come Parlamento di predisporre — in verità con ritardo — un testo che, quanto meno, si limitasse a disciplinare l'ordinamento dei magistrati, dei funzionari di segreteria, degli ausiliari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ecco perchè abbiamo visto con favore tutte quelle iniziative legislative che nella passata e nella presente legislatura sono sorte ed abbiamo visto con grande favore il fatto che la 1ª Commissione del Senato si fosse immediamen-

te dedicata, all'inizio di questa VIII legislatura, allo studio e all'attento esame di un elaborato, anzi di più elaborati legislativi. Infatti il Gruppo del Partito socialista, il Gruppo del Partito comunista ed il Gruppo della Democrazia cristiana, immediatamente dopo l'inizio di questa legislatura, hanno rappresentato tre disegni di legge che, pur nelle difformità naturali, tuttavia avevano una comune ispirazione: unificare il più possibile questi ruoli per dare la sensazione plastica che la giustizia amministrativa fosse disciplinata ed ordinata in due ordini, l'ordine dei tribunali amministrativi regionali e l'ordine del Consiglio di Stato come giudice d'appello.

Di fronte a questa spinta unificatrice vi sono state anche delle reazioni e c'è stata anche la reazione autorevole — lo dobbiamo ricordare — del Consiglio di Stato che in adunanza generale mise in luce anche l'incostituzionalità di questa unificazione dei due ruoli. Si disse infatti allora che il Consiglio di Stato ha una posizione ben precisa e puntuale nell'ambito dell'ordinamento costituzionale dello Stato, che al Consiglio di Stato sono attribuite, oltrechè funzioni giurisdizionali, funzioni consultive, mentre ai tribunali amministrativi sono attribuite soltanto funzioni giurisdizionali, per cui un'assimilazione totale, completa dei due ruoli non era concepibile sotto il profilo costituzionale.

Noi in verità riteniamo — con tutto il rispetto per l'autorevole insegnamento del Consiglio di Stato — che questa tesi non sia condividibile e che, pur avendo il Consiglio di Stato una sua precipua posizione nell'ambito dell'ordinamento dello Stato, non vi sia un ostacolo all'unificazione dei ruoli.

Secondo me ad una unificazione totale e completa dei ruoli si frappongono degli ostacoli e delle difficoltà che forse, allo stato attuale, sono insormontabili; però non vedo degli ostacoli di natura costituzionale e di natura giuridica.

La 1ª Commissione, immediatamente dopo l'inizio dell'VIII legislatura, si è messa al lavoro e sulla base dei tre testi che ho ricordato ha varato e licenziato per l'Aula un testo che questa mattina abbiamo avuto sotto i nostri occhi. Si tratta di un testo che,

ripeto, soddisfa, tenuto conto degli ostacoli e delle difficoltà che si sono dovuti superare. Dopo pochi mesi di lavoro, la Commissione ha licenziato questo testo che prevede una compiuta disciplina in materia.

Quali sono gli elementi positivi che emergono da questo testo? Ci dicevano questa mattina i colleghi comunisti: verso quale orientamento andiamo? Verso l'unificazione o verso la separazione dei ruoli? In verità io non sarei così drastico: direi che abbiamo fatto un lavoro che prevede la massima unità possibile nelle attuali condizioni. Quindi ritengo che anche sotto questo aspetto sia stato fatto un buon lavoro. Si tratta di considerare problemi, che implicano posizioni soggettive, diritti acquisiti, aspettative del personale della magistratura. Non sono certamente problemi da sottovalutare. Indubbiamente noi dobbiamo dare il « la » perchè questi ruoli si unifichino in un ordine completo, tutt'uno, come la magistratura ordinaria, però non è che si possano fare dei passi molto spediti, bisogna procedere con molta gradualità. Personalmente credo che il testo risponda a queste esigenze.

Innanzitutto si deve dire che a tutti i magistrati dei tribunali amministrativi si riconosce lo *status* di magistrati, si riconosce la possibilità di accedere al Consiglio di Stato nella percentuale del 50 per cento dei posti disponibili nel Consiglio di Stato, mentre tale percentuale è attualmente solo di un quarto, si consente ai magistrati dei TAR che diventino consiglieri di Stato di conservare una determinata anzianità, si dà la possibilità ai magistrati dei TAR di presiedere i tribunali stessi. Quindi si sono fatti dei passi avanti significativi che non possono essere sottaciuti nè sottovalutati.

Per quanto concerne il personale di segreteria, si è fatto un ottimo lavoro perchè, come diceva giustamente il Sottosegretario stamattina, tenuto conto dei limiti che derivano da quella che è la disciplina del pubblico impiego, si è riconosciuta a questi funzionari e a questi impiegati la possibilità di essere collocati in un ruolo che consenta loro di vedere sviluppata una carriera soddisfacente.

Quindi non voglio attardarmi nel delineare ulteriormente quelli che sono i pregi di questo testo legislativo. Ne conosciamo i limiti, conosciamo anche i grandi benefici che sono stati riconosciuti alla magistratura dei tribunali amministrativi. V'è davanti a noi l'obiettivo che deve essere raggiunto quando saranno diminuite le resistenze: l'obiettivo di una unificazione, ma credo che lo potremo raggiungere soltanto quando potremo affrontare il problema della riforma della giustizia amministrativa in Italia. Quindi annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano e mi auguro che anche gli altri Gruppi facciano altrettanto. (*Applausi dalla sinistra*).

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, per molto tempo non pochi hanno considerato il diritto amministrativo la cenerentola delle discipline giuridiche. L'interesse del mondo politico per la giustizia amministrativa peraltro è stato assai limitato. Per converso i problemi della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e quelli concernenti la consulenza giuridico-amministrativa degli atti di enti pubblici ed il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo hanno assunto in quest'ultimo quasi centennio importanza sempre più rilevante. Dal lontano 1889, epoca in cui Silvio Spaventa introdusse per la prima volta nell'ordinamento amministrativo italiano la giurisdizione della quarta sezione del Consiglio di Stato, siamo pervenuti alle tre sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ed alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali in tutto il territorio della Repubblica.

La Costituzione ha dettato i principi della tutela della giustizia nell'amministrazione, della consulenza giuridico-amministrativa, della cosiddetta giurisdizionalizzazione amministrativa negli articoli 100, 103 e 113 prevedendo specificamente all'articolo 125, per la regione, la istituzione di organi di giusti-

zia amministrativa di primo grado ed il controllo di legittimità sugli atti amministrativi esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato.

Gli ultimi trentacinque anni hanno ingigantito in Italia i problemi afferenti il diritto amministrativo e la giustizia amministrativa, atteso che, per le imposizioni della sinistra politica e la succuba acquiescenza democristiana, molti atti legislativi e molte determinazioni delle forze politiche e partitiche di maggioranza in sede comunale, provinciale e regionale si sono ispirati ai principi della collettivizzazione, del clientelismo, del favoritismo, sicchè spesso *iussu imperii* sono stati prevaricati e comunque disattesi i diritti e gli interessi dei cittadini.

Le esigenze della giurisdizionalizzazione amministrativa sono così divenute sempre più rilevanti, più pressanti, più urgenti. Purtroppo il Consiglio di Stato, così come il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sono stati declassati per l'immissione di consiglieri introdotti a volte non sulla base di validi requisiti di cultura e di preparazione nelle materie giuridiche, ma per premio alla fedeltà partitica o per la necessità di una sistemazione in conseguenza di lottizzazioni o di riparo risarcitorio per infortuni anche di natura amministrativa *aliunde* dall'interessato procuratisi o patiti.

I tribunali regionali amministrativi agiscono tuttora in via sperimentativa, mentre il carico dei loro ruoli è assai rilevante, con arretrati che non raramente assumono notevoli e preoccupanti livelli.

Le discrasie, le divergenze, le recriminazioni, i contrasti tra i giudici del Consiglio di Stato e i giudici dei TAR sono all'ordine del giorno e si traducono perfino in manifestazioni di ostruzionismo, di astensionismo e di sciopero.

Una nuova disciplina dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa, estesa necessariamente al personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si rende pertanto indilazionabile, onde ben opportunamente è tornato in questa Assemblea il testo in *subiecta materia* licenziato dal Senato nella

decorsa legislatura con alcune modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali.

Più che nella precedente edizione, il testo al nostro esame tende a porre in essere la unificazione dei ruoli dei magistrati amministrativi, così come è stato realizzato nella magistratura ordinaria.

La fusione in un unico ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato e dei magistrati amministrativi non fa temere, a nostro avviso, ragioni di ventilata incostituzionalità, a ciò non ostando la duplicità consultiva e giurisdizionale delle funzioni del Consiglio di Stato e non sancendo la Costituzione alcuna configurazione statica dei suoi organici e del suo funzionamento.

Non vorremmo, però, come purtroppo è avvenuto e avviene per la magistratura ordinaria, che prevalesse la massa sulla qualità e che si verificasse, con un eccessivo appiattimento delle carriere, l'utilizzazione di elementi inidonei ai difficili e ponderosi compiti di istituto nel settore assai delicato della giustizia e della consulenza amministrativa.

Non vediamo, ad esempio, il motivo per il quale, dovendosi procedere ad una nuova legislazione sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa, a una vera e propria riforma della materia, sia stata mantenuta nel testo legislativo *de quo* per l'accesso al Consiglio di Stato la riserva della provvista governativa, sia pure riducendola da un terzo a un quarto.

È notorio come e da quali fonti venga fatta spesso tale provvista, tale scelta. Si tratta sovente di appagare contingenti esigenze di carattere partitico e anche correntizio che non garantiscono certamente quella libertà da ogni forma di condizionamento esterno e interno e quelle doti di conoscenza giuridica e di preparazione culturale che debbono distinguere il consigliere dello Stato. Sarebbe stato quindi più conferente istituire la unicità delle fonti di accesso al Consiglio di Stato, previ seri concorsi.

Consenzienti ci trova invece l'istituzione del consiglio di presidenza che, se pure non può ritenersi, così come disciplinato, un organo di autogoverno in senso stretto, può in effetti sottrarre a interferenze esterne e a

condizionamenti interni il funzionamento degli organi di giustizia amministrativa.

Non desta notevoli perplessità la soluzione che il testo legislativo, con non lievi diversità rispetto al testo approvato nella precedente legislatura, dà al problema della carriera del personale di magistratura, considerato che il compito del giudice amministrativo si limita esclusivamente ad un giudizio di legittimità.

Parimenti è da condividere l'applicazione ai magistrati amministrativi delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità e del trattamento economico onnicomprensivo di prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità di missione, previsti per i magistrati ordinari. L'enucleazione delle disposizioni relative alla sorveglianza ed alla disciplina, l'ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TAR e le disposizioni transitorie, finali e comuni spesso si traducono in norme di carattere regolamentare che presentano alcune carenze che, come è ovvio, non è dato illustrare in maniera particolareggiata in sede di dichiarazione di voto.

In conclusione, il testo legislativo al nostro esame non risolve certamente appieno e sotto alcuni riflessi non definisce idoneamente, oppure puntella con decisioni *medio tempore*, i problemi concernenti l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Esso presenta delle ombre e non è difficile prevedere che, specialmente nell'ambito delle categorie interessate, possa costituire motivo di vivo malcontento e di vera e propria delusione.

È per tutte le considerazioni così sinteticamente espresse che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene e dichiara di astenersi nella votazione. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la giurisdizione amministrativa è lenta, per alcuni manca di fantasia, per altri addirittura non sarebbe imparziale. La causa prima di tutto ciò sta nella mancata attuazione dell'articolo 100 della Carta costituzionale, che vuole assicurata l'indipendenza degli organi di giurisdizione amministrativa e dei loro componenti. Se manca l'indipendenza, non solo, come è ovvio, il giudice non è imparziale, ma non è sereno neppure là dove quella mancanza non si faccia particolarmente sentire. Perché non c'è vera indipendenza?

Non c'è vera indipendenza innanzitutto perché manca l'autonomia interna dei TAR dal Consiglio di Stato. Fra l'altro quelli, i TAR, sono presieduti tuttora da un magistrato di questo, del Consiglio di Stato. In secondo luogo, manca specialmente perché difetta l'autonomia esterna tanto dell'istituto quanto dei suoi componenti. Basta pensare a quel che si è generalmente additato come contrario a Costituzione: la carriera e la destinazione dei magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato dipendono da decisioni del Governo.

Altra causa della crisi riguarda più direttamente i TAR, ma appunto perciò si riflette su tutta l'istituzione della giustizia amministrativa. C'è crisi non perché nei TAR si lavori poco o male (anzi!) o perché troppi siano gli appelli al Consiglio di Stato (che sono relativamente pochi), ma specie perché l'organico è insufficiente e lo sarebbe anche più nel futuro se questo disegno di legge non venisse tempestivamente approvato. La insufficienza è determinata a sua volta dalle prospettive di carriera dei magistrati dei TAR, che ora come ora non hanno la certezza o la probabilità di arrivare al Consiglio di Stato e ai suoi vertici. Con tutte le dichiarazioni e gli spunti legislativi che dicono il contrario, le due carriere continuano ad essere separate, a differenza di quanto avviene nella magistratura ordinaria, sicché pochi affrontano seriamente un concorso difficile per una carriera che risulta tagliata nettamente sull'apice.

Ultime cause della crisi: le differenze di trattamento rispetto alla magistratura ordinaria e una certa genericità nelle garanzie di efficienza dell'istituto. Il disegno di legge vuole rimediare a questi mali e ci riesce almeno in parte.

Primo: indipendenza. All'interno essa è raggiunta con un consiglio di presidenza nel quale, a parte il presidente, il numero dei magistrati dei TAR è uguale a quello dei consiglieri di Stato. Inoltre, in questo consiglio di presidenza e dentro lo stesso Consiglio di Stato, non è più così facile la cristallizzazione di centri di potere. Il consigliere di presidenza dura in carica non più di tre anni, il segretario generale del Consiglio di Stato non più di cinque anni. Infine i TAR sono presieduti da magistrati dei TAR.

All'esterno l'indipendenza è assicurata dallo stesso consiglio di presidenza, organo di autogoverno con intensità di poteri, oltre che dalla inamovibilità dei giudici prevista nell'articolo 26. D'accordo. Sanno di antico però le due norme che richiedono la presenza di almeno un presidente di sezione del Consiglio di Stato e di un presidente dei TAR.

Altra causa della crisi (ho premesso) è la torpidità di funzionamento dei TAR; il disegno di legge la attribuisce in gran parte alla separazione tra i due istituti e le due carriere, TAR da una parte, Consiglio di Stato dall'altra. Intende superarla unificandoli.

Perciò — primo — nel consiglio di presidenza (lo ripeto) sono ugualmente rappresentati i TAR e il Consiglio di Stato e alla sua formazione elettiva partecipano tutti i magistrati dei due organi; secondo, il consiglio di presidenza delibera anche se i consiglieri di Stato, come i magistrati dei TAR, sono presenti in meno di sei; terzo, i consiglieri di Stato come quelli dei TAR, dopo due anni, sono equiparati economicamente ai presidenti di sezione della Cassazione; quarto, metà dei posti vacanti nel Consiglio di Stato spettano ai consiglieri dei TAR secondo l'ordine di anzianità; quinto, alla presidenza di sezione del Consiglio di Stato accedono anche i consiglieri dei TAR purchè siano stati due anni nel Consiglio di Stato; sesto, alla prima presi-

denza del Consiglio di Stato possono giungere come i presidenti di sezione del Consiglio di Stato così i presidenti dei TAR; settimo, a parte le diverse qualifiche, unico sarà il ruolo dei magistrati e unico il ruolo del personale di segreteria.

L'unificazione non è perfetta e invece doveva essere completa come per la magistratura ordinaria. Infatti non tutti i posti vacanti del Consiglio di Stato sono assegnati ai consiglieri dei TAR ma, si è detto, solo il 50 per cento. Non si è voluto sopprimere il concorso diretto, nella convinzione che attraverso di esso giungano a palazzo Spada illustri giuristi e comunque giuristi migliori di chi ha amministrato degnamente giustizia per tanti anni nei TAR. È una illusione. Inoltre il Governo, come tutti i Governi, non ha grande spirito di sacrificio e non ha rinunciato alla nomina dei consiglieri di Stato, ma, in compenso, non potrà sceglierne più di un quarto in categorie determinate — questo è bene — dallo stesso disegno di legge.

Infine non si è voluta riconoscere ai magistrati dei TAR che vanno nel Consiglio di Stato l'intera anzianità di servizio prestato appunto nei TAR; il che produce una falla nell'unità delle carriere e toglie in parte diritti concessi dalla legge precedente (famoso articolo 17). Non possiamo gioirne.

Alle altre cause della crisi il disegno di legge reagisce con l'assimilazione, fin dove sembra possibile e totalmente dal lato economico, della carriera del giudice amministrativo a quella del magistrato ordinario, nonché con disposizioni che garantiscono direttamente la serietà e l'efficienza della funzione, cioè l'obbligo di risiedere nella regione in cui è il tribunale, l'incompatibilità e ineleggibilità come nella magistratura ordinaria, il collocamento fuori ruolo limitato a tre anni, la riduzione da sette a cinque dei componenti il collegio del Consiglio di Stato.

In conclusione, il mio Gruppo, pur non avendo sottoscritto alcune parti importanti del disegno di legge, propende tuttavia per la sua approvazione: insomma, diamo voto sostanzialmente e malinconicamente positivo.

P I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I N T O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è alla nostra approvazione segue una linea che è, a nostro giudizio, in contrasto con il dettato costituzionale, in quanto attua l'unificazione di strutture organizzative che, secondo la Costituzione (articoli 100, 103 e 125), sono fra loro differenziate. È noto infatti che il Consiglio di Stato, organo di rilevanza costituzionale, oltre ad avere competenze giurisdizionali come i tribunali amministrativi regionali, esercita principalmente funzioni consultive che giustificano, secondo quanto affermato dalla Corte costituzione in una sen-

tenza del 1973, la nomina di un certo numero dei posti di consigliere di Stato direttamente da parte del Governo, tra persone che per l'attività giuridico-amministrativa esercitata abbiano dimostrato particolari attitudini alla funzione.

La sostanziale diversità delle strutture, sia sotto il profilo delle funzioni, sia sotto il profilo delle modalità di nomina, non consente dunque l'unificazione perseguita dal disegno di legge in esame, nè comunque il profilato contrasto si attenua per effetto di taluni emendamenti apportati in Commissione rispetto al testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura e contro il quale già votò il Gruppo del Partito repubblicano.

Presidenza del vice presidente **O S S I C I N I**

(Segue **P I N T O**). D'altronde il disegno di legge si limita a disciplinare le carriere concedendo ampi benefici ai magistrati dei TAR ma omettendo, salvo marginali aspetti, di occuparsi delle funzioni giurisdizionali che razionalmente, in un progetto di riforma della giurisdizione, dovrebbero costituire il *pruis* cui conformare la composizione degli organi. Lo scadimento di tutte le riforme istituzionali in questi anni è proprio dipeso dalla circostanza che esse si sono risolte solo nel dare vantaggi di carriera, trascurando del tutto la considerazione delle funzioni e dei procedimenti. Proprio per realizzare un'inversione di tendenza il Partito repubblicano ha presentato alla Camera nella presente legislatura la proposta di legge n. 1243 che contiene una disciplina unitaria dei due aspetti, come evidenziata nel titolo « Ordinamento e funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali » e come sviluppato nei contenuti, in quanto la disciplina relativa alle carriere è commisurata alla contestuale disciplina delle funzioni, sia per quel che riguarda il processo amministrativo, sia per quel che riguarda la attività consultiva del Consiglio di Stato, mantenendo ovviamente strutture differen-

ziate tra i due organismi, in ossequio al precepto costituzionale.

Sarebbe stato bene, pertanto, che, di fronte a così gravi perplessità che il disegno di legge suscita, l'intero problema venisse riconsiderato dal Senato con una trattazione congiunta dei disegni di legge di iniziativa governativa nn. 582 e 583 che si occupano della disciplina, rispettivamente, delle funzioni consultive del Consiglio di Stato e della funzione giurisdizionale sia di questo organo che dei tribunali amministrativi regionali. Poichè questo riesame non è stato fatto, e poichè sono stati respinti gli emendamenti da noi presentati per modificare certe norme che a nostro parere sono in contrasto con alcuni principi essenziali, esprimiamo voto di astensione sul provvedimento.

V E N A N Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . La dichiarazione di voto svolta dal collega Jannelli, che può parlare con saggezza di questi argomenti perchè ha fatto e fa parte del Consiglio di Stato, tende a

placare non dico un certo imbarazzo, ma una certa difficoltà a tornare ancora, a parecchio tempo di distanza, ad una unità di intenti che era stata raggiunta nella passata legislatura attorno ad un disegno di legge faticosamente elaborato, pur non esistendo in materia ostacoli di natura costituzionale, come giustamente il relatore Mancino ha rilevato con pochissime considerazioni nella sua presentazione del disegno di legge in esame. Ma piuttosto esistono delle differenze che a mio avviso vanno addebitate addirittura a incrostazioni storiche. Veramente a distanza di nove anni e con tutto il lavoro che è stato fatto successivamente per riuscire a dare un ordinamento organico alla giustizia amministrativa, cioè dal 1971, e quindi a distanza di tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si è potuto varare un disegno di legge la cui essenza fondamentale è stata, secondo il dettato costituzionale, il decentramento della giustizia amministrativa e non l'unità della giurisdizione amministrativa. Infatti, quando si esamina attentamente la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si comprende — e questo lo ha già sottolineato il senatore Jannelli — che persino i primi gradini di accesso alla carriera di magistrato amministrativo, cioè i gradi di referendario e primo referendario di tribunale amministrativo, non rivestono nemmeno lo *status* di magistrato sebbene coloro che ricoprono queste qualifiche attendono proprio a pronunciare giurisdizione in materia attribuita alla propria competenza.

Ecco quindi quell'accento alle difficoltà che fanno dire al senatore Jannelli sorridendo che non si può fare di più poichè ci sono dei contrasti che allo stato attuale appaiono e sono insuperabili; ma sono contrasti, intendiamoci, che io vorrei nobilitare con una parola che forse è assai più cattiva da un lato e precisa dall'altro; voglio dire cioè che si tratta del tentativo di una conservazione non dico di privilegi soltanto ma anche di più, di dignità castale. Ed è appunto questo l'ostacolo essenziale che rende impossibile questa unificazione dei ruoli da molte parti auspicata e già introdotta, almeno in parte, per quanto è stato possibile, fino ad allora, ma più audacemente di quanto non sia stato

fatto con il presente disegno di legge, con gli emendamenti introdotti in Commissione alla ripresentazione del vecchio disegno e quindi con un indubbio arretramento rispetto a quello che era già un passo un pochino più avanzato per quanto riguarda questa indispensabile (almeno io così avverto e così avverte il mio Gruppo) esigenza di unificazione. Esigenza di unificazione che non solo si deve riscontrare nell'organo posto a tutela — e giustamente mantenuto — della indipendenza del giudice amministrativo, ma anche nelle funzioni attribuite dalla legge, rimaste evidentemente identiche a quelle previste nel testo precedente. Tuttavia anche queste subiscono una specie — permettetemi di dirlo — di sopruso, sopruso numerico dal punto di vista della pari dignità nei confronti dei magistrati amministrativi, la cui collocazione diversa nel Consiglio di Stato attribuisce solo una funzione in più e diversa, che è quella consultiva tutelata dalla Costituzione all'articolo 100. Però vi è l'assoluta identità di dignità, di carriera, di impianto, di funzionalità. Ma anche qui nel consiglio di presidenza quelle difficoltà a cui accennava nella sua dichiarazione di voto il collega Jannelli dicono che appunto attualmente 310 magistrati (provvidamente con l'ampliamento dell'organico) di TAR vengono ad essere rappresentati da cinque magistrati, mentre meno di 110 magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato sono rappresentati, in questo organo di tutela dell'indipendenza del giudice e non già solo di ordinamento collegiale del funzionamento di tutta la giustizia amministrativa, da otto magistrati. Basta fare questo rapporto di forze per vedere come anche qui si insinua questo principio non accoglibile di prevalenza, per non dire di prevaricazione.

Pertanto, a nostro avviso, nella logica dell'unificazione del ruolo si doveva ovviamente partire dalla base; mentre invece sono state mantenute due provviste che da parti diverse di quest'Aula sono state contrariamente giudicate: una (quella storica e tradizionale) è la provvista governativa sulla quale abbiamo già ampiamente dibattuto oggi e sulla quale, evidentemente, definendo le categorie dalle quali tale provvista viene

attinta, un passo avanti è stato compiuto; l'altra, quella di un accesso con concorso diretto a consigliere di Stato, apre una strada ad una « estraneità » che si rivela pericolosa da alcune scelte fatte; ad esempio dal fatto di non poter prevedere il mantenimento delle anzianità maturate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 1034, per il solo accedere con un servizio che assomma la giurisdizione alla consulenza consentendo, quindi, degli squilibri profondi all'interno stesso della magistratura. Inoltre, un magistrato ordinario, avente solo 4 anni di servizio e, quindi, di anzianità, può accedere a questo concorso che consente una progressione di carriera con un minimo di 6 o 7 anni di anzianità all'ex grado terzo, cioè a funzioni direttive; mentre con la sua permanenza nella carriera di provenienza, nonostante l'abbreviazione introdotta nell'ultima legge, che riguarda l'ordinamento della magistratura ordinaria, la quale riduce da 31 a 28 anni il corso di sviluppo della carriera di magistrato ordinario, circa 20 anni devono trascorrere per accedere ad una funzione direttiva. Con il concorso vinto a consigliere di Stato soltanto con 6 anni di servizio e quattro anni maturati nel ruolo di magistrato ordinario, per il fatto di vincere il concorso a consigliere di Stato, si può accedere alla funzione direttiva.

Ecco un punto sul quale abbiamo tentato vanamente di attirare l'attenzione dei colleghi questa mattina nel dibattito. Evidentemente questo sistema non incentiva l'appetibilità ad accedere alla magistratura amministrativa dei TAR: era già scarsa in precedenza (non ne parliamo con la legge n. 1034), ma anche con questo sistema di accesso diretto al Consiglio di Stato credo la si renda ancora meno appetibile. Lo vedremo. Giustamente sono stati aumentati i posti di ruolo: 80 posti si rendono immediatamente ricopribili per concorso ai TAR all'entrata in vigore di questo disegno di legge; vedremo se — come richiede il servizio — l'accesso di concorrenti a questo concorso per l'inizio della loro carriera di referendari ai TAR sarà soddisfacente.

Ecco gli aspetti negativi che anche ultimamente — mi riferisco al 2 di aprile di que-

st'anno — sono stati sottolineati autorevolmente dall'onorevole Lagorio. Ebbene, se si va a rileggere quell'articolo raffrontandolo agli emendamenti oggi approvati ed alla dichiarazione di voto, sia pure fatta con la prospettiva di ulteriori riforme nelle quali noi da sempre crediamo (ma perchè rimandare al domani quello che si sarebbe potuto fare oggi?), appare con ogni evidenza l'arretramento di posizioni compiuto sul testo votato dal Senato nella precedente legislatura.

Noi riteniamo che gli emendamenti approvati in Aula oggi siano sostanzialmente migliorativi del testo precedente, al quale siamo rimasti e rimaniamo fedeli, anche se molte delle nostre aspirazioni sono state, nella passata legislatura, addotte a ragionevoli compromessi con le altre parti politiche che con noi hanno ripresentato, ai sensi dell'articolo 81 del nostro Regolamento, quel testo. Ribadendo il concetto, che a noi sembra essenziale, dell'unitarietà fondamentale della carriera del giudice amministrativo ed auspicando che sia fatto proprio anche dai nostri colleghi nell'esame che la Camera condurrà su questo disegno di legge e lasciando a loro la libertà di iniziativa, per queste ragioni, dichiariamo la nostra astensione.

BONIFACIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, un voto — vorrei aggiungere — convintamente favorevole. Noi riteniamo che questo disegno di legge, nel contemperare problemi di estrema complessità, dia un'adeguata risposta alle esigenze del mondo della giustizia amministrativa.

Mi sia anche consentito di ricordare che il primo progetto di questo lungo discorso di riforma fu un progetto della Democrazia cristiana. Siamo giunti alle attuali conclusioni, al testo sul quale l'Assemblea espri-

merà il suo voto, dopo un dibattito che ha visto impegnati tutti i Gruppi politici e dopo che, per la verità, su alcune linee di fondo c'è stata una larghezza di consenso. Anche questo lo dobbiamo ricordare ad onore dell'intero Parlamento o, se volete, della 1ª Commissione, affari costituzionali.

Siamo giunti a questo traguardo in tempi ragionevolmente brevi, ma abbiamo approfondito tutti i risvolti di una problematica che era ed è assai difficile e complessa, sempre, da parte di tutti i Gruppi, facendo prevalere una visione nell'interesse generale, anche se contemperata con gli interessi delle varie categorie della magistratura amministrativa.

Desidero constatare, signor Presidente, che indubbiamente questo disegno di legge si muove secondo una linea di unificazione sostanziale dei ruoli del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali: una unificazione che in nulla contrasta, per la verità, con le disposizioni della Costituzione e in particolare con quelle disposizioni che al Consiglio di Stato riservano una determinata competenza, giacchè a me sembra del tutto elementare ed ovvio che l'unificazione dei ruoli, ancorchè in via tendenziale, attenga al modo di composizione degli organi che la Costituzione lascia al legislatore ordinario.

Voglio dire che ci siamo mossi nel rispetto delle linee indicate dalla Costituzione, come bene ha messo in evidenza il collega senatore Branca, accentuando soprattutto le garanzie di indipendenza della magistratura amministrativa secondo quei principi che costituiscono la base, l'ossatura di tutta la struttura del potere giudiziario.

Certo non è stato possibile realizzare una unificazione totalizzante perchè questo avrebbe richiesto l'abolizione delle due provviste esterne del Consiglio di Stato, nomina da parte del Governo, accesso al Consiglio di Stato per concorso diretto. Abbiamo ritenuto che questa triplice provvista (accesso al Consiglio di Stato dei magistrati dei TAR, accesso per concorso diretto, accesso per nomina governativa) dovesse essere mantenuta ferma perchè siamo convinti, nonostan-

te tutto e nonostante tutte le critiche, che il concorso diretto per il Consiglio di Stato conservi una sua intrinseca validità e perchè riteniamo che le nomine governative di consigliere di Stato siano utili per un rapporto di esperienza concreta in un organo che, tra l'altro, ha anche fondamentali funzioni consultive secondo la nota disposizione della Carta costituzionale.

Ma fatta questa premessa che ha impedito una totale unificazione, che si poteva realizzare solo prevedendo un ruolo che partisse dai tribunali amministrativi regionali e non conoscesse altri accessi al Consiglio di Stato, devo dire che nella disciplina concreta della materia ci siamo preoccupati di garantire l'indipendenza del Consiglio di Stato e l'indipendenza del complesso della giurisdizione amministrativa. Difatti dobbiamo notare che, per quanto riguarda le nomine del Governo, queste ormai possono essere fatte solo nell'ambito estremamente ristretto e puntualizzato dalla legge. Questa è una grossa conquista perchè impone che le nomine siano fatte entro categorie definite dalla legge ed impedisce ogni possibilità di abuso del potere conferito al Governo. Ma c'è una altra garanzia, costituita dal parere che viene espresso su queste nomine da parte del consiglio di presidenza. Anche questa costituisce una ulteriore limitazione della discrezionalità del Governo e concorre, nei limiti in cui si evita uno strapotere del Governo, sia pure indirettamente, a rafforzare la indipendenza dell'organo.

Nello stesso tempo ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali è stato conservato uno spazio molto più ampio attraverso la riserva di una quota del 50 per cento nell'accesso al Consiglio di Stato. Mi pare che ciò costituisca un riconoscimento adeguato per i magistrati dei tribunali amministrativi regionali: si tratta, vorrei dire, di un riconoscimento dovuto. Dobbiamo prendere atto del significato che ha avuto la istituzione in Italia dei tribunali amministrativi regionali. La stessa crescita della domanda di giustizia sta a dimostrare che la giustizia si è avvicinata al popolo in un settore assai delicato della vita del paese e delle istituzioni

e dobbiamo riconoscere che i tribunali amministrativi regionali, sia pure in condizioni di estrema difficoltà, hanno esercitato col massimo impegno le funzioni giurisdizionali. Non so se sia vero quanto qui si denunciava, cioè che permarrebbe un conflitto generalizzato fra la giurisprudenza dei TAR e quella del Consiglio di Stato. Mi pare che questo si debba escludere e che comunque il fenomeno si sia attenuato nel tempo. In ogni modo, anche la dialettica all'interno dell'ordinamento giudiziario è un elemento, a mio parere, assai positivo. Probabilmente anche il primo impatto con la lite amministrativa, che viene affrontato dal tribunale regionale, può contribuire a una ragionevole evoluzione della giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, come è avvenuto anche nella giurisprudenza ordinaria. Se infatti valutiamo con animo sereno e pacato le evoluzioni della giurisprudenza della Corte di cassazione, possiamo agevolmente constatare che in larga misura si tratta di una evoluzione anticipata dai giudici di merito.

Il disegno di legge contiene un concreto riconoscimento per i magistrati dei tribunali amministrativi che si ispira non agli interessi della categoria, ma, come dicevo prima, agli interessi generali della nuova struttura dell'ordinamento della giustizia amministrativa.

Vorrei dire, signor Presidente, onorevoli senatori, che certamente tutto è perfetibile. Anche questa legge avrà una vita e, se l'esperienza concreta dovesse dimostrare in essa lacune o distorsioni, il Parlamento potrà, in prosieguo di tempo, provvedere ad eliminarle. Ma a questo punto dobbiamo dire una cosa molto importante, onorevoli colleghi: forse sarebbe stato preferibile esaminare in un unico contesto, come qualche collega sottolineava, la riforma della struttura dell'ordinamento della giustizia amministrativa e la riforma del processo amministrativo. Ma è stato necessario proporre all'Assemblea prima questo disegno di legge per risolvere problemi concreti e immediati che riguardano non solo l'assetto dei magistrati, ma anche quello del personale di segreteria dei tribunali amministrativi: personale al quale

dobbiamo rivolgere un plauso per l'attività esplicata in questi anni in una posizione di estrema incertezza e precarietà giuridica.

Tuttavia proprio il fatto che stiamo per varare la riforma dell'ordinamento giudiziario amministrativo rende più urgente e pressante la necessità di affrontare la riforma del processo amministrativo. Desidero fare una enunciazione che dovrebbe trovarci tutti d'accordo: l'importanza del processo amministrativo non a caso è emersa soprattutto in questi ultimi decenni. Il nostro processo amministrativo (come, prima di queste riforme, l'assetto della magistratura amministrativa) rispondeva a esigenze che erano di tempi passati, quando cioè l'intervento dello Stato nella società e nelle situazioni giuridiche era estremamente ristretto. Oggi questo intervento si è allargato e progressivamente si allarga. Inevitabilmente sarà così e, a mio parere, è un bene che sia così. Ma nella misura in cui l'intervento dello Stato o degli enti pubblici diventa più massiccio, nella stessa misura diventa più pressante l'esigenza di consentire al cittadino di far valere i suoi diritti soggettivi e i suoi interessi legittimi; questa è l'unica via attraverso la quale si può conciliare lo Stato sociale con lo Stato di diritto: apertura massima alla mano pubblica nell'intervento nella società per creare un assetto più giusto, più rispondente alla configurazione dell'articolo 3 della Costituzione, ma nello stesso tempo, a garanzia dello Stato di diritto e della legalità, offrire al cittadino la possibilità di un'immediata reazione contro atti dello Stato e degli enti pubblici che incidano sulle sue posizioni soggettive, anche esse tutelate dalla Costituzione.

Credo che concordemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, nel votare questo disegno di legge dovremo assumere l'impegno ad iniziare l'immediato esame del disegno di legge di delega, già presentato dal Governo, perchè presto alla riforma dell'ordinamento giudiziario amministrativo si accompagni l'ammodernamento del processo amministrativo. *(Applausi dal centro. Congratulazioni).*

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 20, 55 e 110, che reca il seguente titolo: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Abrogazione del n. 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali** » (356-B), d'iniziativa del senatore De Sabbata e di altri senatori (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Abrogazione del n. 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali », d'iniziativa dei senatori De Sabbata, Tedesco Tatò Giglia, Modica, Benedetti, Maffioletti e Stefani, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **C A S T E L L I , relatore.** Onorevole Presidente, sarò estremamente breve in quanto non ritengo che siano necessarie lunghe logomachie per illustrare la semplicissima modifica che al testo di legge approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento ha apportato la Camera.

È certamente noto ai colleghi che il disegno di legge si propone di rimuovere i limiti all'esercizio dell'elettorato attivo che sono stabiliti attualmente dal n. 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la

tenuta e la revisione delle liste elettorali. Nell'altro ramo del Parlamento c'è stata opposizione al testo di legge da parte di alcuni Gruppi politici: è stato richiesto un dibattito senza limitazioni, si è discusso l'argomento in più sedute. È scaduto il termine del 9 maggio, entro il quale sarebbe stato necessario che la legge entrasse in vigore per poter avere effetti in relazione alle prossime elezioni amministrative. All'ultimo momento, in sede di Aula, il Governo ha presentato un emendamento che si sforza di ottenere il risultato di consentire l'applicazione della norma per le prossime elezioni e che in sostanza stabilisce che le procedure per la riammissione nelle liste elettorali possono essere svolte fino al 24 maggio, da parte di coloro che hanno diritto a fruire delle disposizioni di questa norma.

Se devo essere sincero, ho molte perplessità sul fatto che il tentativo sia idoneo al raggiungimento dello scopo, perchè in sostanza siamo estremamente vicini alla data e dubito che le procedure per la promulgazione e per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e le richieste di iscrizione nelle liste elettorali possano avvenire tempestivamente. Siccome però la finalità è buona, ed io non escludo che per avventura il risultato, anche se improbabile, possa essere conseguito, credo di poter raccomandare agli onorevoli colleghi di approvare senza ulteriori modifiche il testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, colleghi e signori del Governo, prendo la parola non per ripetere la validità dei criteri che ispirano la disposizione che vuole reinscrivere nelle liste elettorali coloro che hanno subito lievi condanne, nè per insistere sulla giustizia distributiva che in questo modo viene rispettata, ma solo per fare un'osservazione sul comma aggiunto con l'emendamento apportato dalla Camera. È certamente indispensabile, come ha detto il re-

latore, portare il termine al 24 maggio di fronte agli imprevisti ritardi di procedura, ma la lettera del comma aggiunto è piuttosto imprecisa e ha bisogno degli strumenti dell'interpretazione logica per far comprendere che le iscrizioni non si potranno fare soltanto entro il 24 maggio, ma che questo termine riguarda solo il superamento dello sbarramento del 9 maggio.

Coloro che riacquisteranno il diritto di voto, e cioè coloro che cesseranno dall'interdizione dei pubblici uffici dopo l'8 giugno o coloro che siano stati erroneamente trascurati nella revisione del 24 maggio, naturalmente rientreranno nelle revisioni dinamiche che sono previste nella materia. Questo non è detto nel testo del comma aggiunto che non è espressamente limitato allo sfondamento del termine del 9 maggio, ma si evince dall'interpretazione logica.

Non mi resta che auspicare che nella giornata di domani il testo venga pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e richiedere al Governo — che peraltro ha già puntualmente adempiuto alle attività preparatorie per la revisione — di insistere perchè questa venga effettuata nel termine previsto dal comma. Con ciò naturalmente annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTELLI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **DI VAGNO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Faccio mie le osservazioni fatte dal relatore Castelli e dal senatore De Sabata. Il Governo dà le assicurazioni più ferme sulla massima rapidità nell'espletamento delle operazioni per rendere esecutiva ed applicabile questa legge. È superfluo che io ripeta gli argomenti che sono alla base di questo provvedimento che allarga la platea elettorale e garantisce al massimo l'elettorato

attivo proprio in vista di queste elezioni e delle altre consultazioni elettorali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 1.

Il numero 7) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato.

Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche » (903)
(Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie ed artistiche », già approvato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, a norma dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S C H I A N O, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, siamo chiamati ad approvare il disegno di legge n. 903 concernente la proroga degli incarichi del personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari secondarie ed artistiche, nonché degli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie e artistiche. Si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che consta di tre articoli che mi permetto di illustrare brevemente.

L'articolo 1 ha per oggetto la proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente e deriva dal decreto-legge che il 25 giugno dell'anno scorso, il Governo, essendo ministro della pubblica istruzione il senatore Spadolini, emanò per evitare il blocco degli esami che era stato messo in atto dai cosiddetti docenti precari. Quel decreto-legge prevedeva la deroga al principio del collegio perfetto quanto alla possibilità di promuovere gli alunni delle scuole alla classe superiore, anche in mancanza di alcuni docenti della classe stessa e pre-

vedeva la proroga degli incarichi di insegnamento in atto nell'anno scolastico 1978-1979. Il decreto-legge Spadolini non fu convertito dal Parlamento, decadde e fu surrogato da un decreto-legge Valitutti del 6 settembre 1979, che prorogò gli incarichi per l'anno scolastico in corso; il decreto-legge Valitutti fu convertito dal Parlamento con modificazioni nel novembre 1979. Con queste informazioni diventa intellegibile, per i colleghi della nostra Assemblea non addetti ai lavori, il testo dell'articolo 1 del disegno di legge, che stabilisce che gli incarichi già conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nelle istituzioni educative, per effetto del decreto-legge Valitutti convertito poi dal Parlamento nel novembre scorso, sono prorogati anche per il prossimo anno scolastico 1980-81.

Il secondo comma di questo stesso articolo 1 dispone che gli incarichi che siano stati conferiti per la prima volta nel corrente anno scolastico 1979-80 agli insegnanti alle stesse condizioni di quelli previsti dal decreto Valitutti siano anche essi prorogati per l'anno scolastico 1980-81. L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame riguarda la proroga degli incarichi di presidenza e trae in parte origine, direi analogicamente, da quanto si dispone per gli insegnanti, ma in particolare si giustifica nello spirito del disegno di legge, che la Commissione istruzione di questo ramo del Parlamento ha approvato in sede deliberante qualche giorno addietro, con cui si dettano disposizioni e nuove norme per i concorsi a posti direttivi nella scuola secondaria e in particolare si stabilisce un concorso riservato per coloro i quali abbiano avuto un incarico di presidenza per un biennio negli anni scolastici pregressi o siano per la prima volta incaricati della presidenza quest'anno e completino il biennio con l'incarico nell'anno prossimo.

L'articolo 2 di questo disegno di legge stabilisce al primo comma che gli incarichi di presidenza conferiti nella scuola secondaria nell'anno scolastico 1979-1980 siano prorogati anche per l'anno scolastico 1980-81. Nel secondo comma si stabilisce che, nel caso in cui, per sopraggiunti tra-

sferimenti o per altre cause, ci siano situazioni in cui docenti incaricati della presidenza non abbiano la conferma dell'incarico nel posto occupato nell'anno scolastico in corso, si debba procedere ad una nuova assegnazione di posti di presidenza, nel rispetto della gradualità in base alla quale sono stati conferiti gli incarichi nell'anno 1979-80.

L'articolo 3 concerne la proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e, con riferimento alle due leggi del 1971 e del 1975 che regolano la materia di questi incarichi a tempo determinato, sancisce che gli incarichi conferiti nell'anno scolastico 1979-80 sono prorogati, analogamente a quanto è disposto per le altre categorie di docenti che operano nel territorio nazionale, anche per l'anno scolastico 1980-81.

La Commissione istruzione del Senato, esprimendo a maggioranza parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, mi invita a raccomandarne l'approvazione anche all'Assemblea. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

F A L C U C C I F R A N C A, sottosegretario per la pubblica istruzione. Mi limiterò ad intervenire in sede di esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 1.

(Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente)

Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nelle istituzioni educative, contemplato negli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito,

con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1979-80. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Al secondo comma, dopo le parole: « anno scolastico 1979-80 », inserire le altre: « , nonchè agli insegnanti abilitati dei corsi CRACIS incaricati negli anni scolastici 1978-1979 e 1979-80 con nomina dei provveditori agli studi ».

1.1

U L I A N I C H

U L I A N I C H. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento da me proposto intende aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 le parole: « , nonchè agli insegnanti abilitati dei corsi CRACIS incaricati negli anni scolastici 1978-1979 e 1979-80 con nomina dei provveditori agli studi ». Si è già parlato a sufficienza in quest'Aula dei diritti che sono stati acquisiti dagli operatori scolastici dei corsi CRACIS ed io stesso ho preso la parola per lo meno tre volte per illustrare il diritto che essi hanno, allo stesso titolo degli altri insegnanti, ad avere la proroga nell'insegnamento.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue ULIANICH). Non vorrei fermarmi su questo punto molto a lungo, eventualmente riservandomi di ritornarci sopra nelle dichiarazioni di voto. C'è da notare peraltro che, ad esempio, al provveditorato di Roma sono stati inseriti nel corso delle 150 ore degli insegnanti non abilitati in materie letterarie i quali avranno, in base a questa legge, la conferma. Gli operatori scolastici dei corsi CRACIS sono tutti insegnanti abilitati. C'è ancora l'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale del 30 aprile 1980, che recita: « saranno confermati dai capi di istituto nell'anno scolastico 1980-81 i docenti di libere attività complementari che potrebbero essere anche non abilitati ». E ancora rinvio ad una dichiarazione del signor Ministro alla Commissione pubblica istruzione della Camera con la quale si sottolineava come nella prossima legge che dovrebbe inserire in ruolo il personale precario della scuola dovrebbero essere compresi anche i docenti dei corsi di scuola popolare e CRACIS per 10.600 unità. Veramente mi parrebbe non logico se, a fronte di questi elementi che sono stati ora prodotti, soltanto per gli operatori scolastici dei corsi CRACIS non si dovesse operare la conferma per l'anno scolastico 1980-81.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SCHIANO, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento 1.1 del senatore Ulianich perchè richiamandosi alle osservazioni finali della illustrazione del senatore Ulianich, e cioè alle dichiarazioni che il Ministro della pubblica istruzione ha reso nell'altro ramo del Parlamento, dalle quali emerge che nell'ambito del personale della scuola da immettere in ruolo, sulla base degli accordi tra Governo e sindacati, c'è anche il personale dei corsi CRACIS e della

scuola popolare in ragione di 10 mila unità, fa osservare che da un lato si profila, attraverso un opportuno provvedimento legislativo, in un quadro di globalità, la risoluzione di questo problema sul quale non solo il senatore Ulianich ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea; mentre dall'altro lato, la proroga dell'incarico per l'anno scolastico prossimo e l'incarico di coloro che sono attualmente in servizio nei corsi CRACIS non sembra da accogliere pacificamente, trattandosi di istituzioni scolastiche la cui caratteristica essenziale non è la stabilità e la continuità nel tempo, ma è la variabilità nel tempo e nei luoghi, a seconda delle richieste di conseguimento di licenza di scuola media inferiore.

Per queste ragioni il relatore esprime parere contrario all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, richiamandomi alle considerazioni del relatore, desidero assicurare il senatore Ulianich che il Governo è estremamente attento al problema del personale dei corsi CRACIS, anche tenendo conto di indicazioni precedentemente venute sia da questo ramo che dall'altro ramo del Parlamento.

La soluzione del personale dei corsi CRACIS che abbia i requisiti analoghi a quanto si prevede per il personale precario nel provvedimento che è in corso di emanazione — di cui informalmente anche in Commissione si è avuto occasione di dare notizia — prevede la possibilità di sistemazione del personale dei corsi CRACIS. Però la proroga per il servizio non è sostanzialmente, nè formalmente proponibile per le ragioni dette dal relatore. Essendo i corsi CRACIS una variabile nel tempo e nello spazio, si tratta

in qualche modo di una situazione analoga a quella degli insegnanti supplenti per i quali si può prevedere la possibilità di inserimento in ruolo quando ricorrano certi requisiti, cosa che è prevista nel provvedimento che poi il Parlamento avrà la possibilità di esaminare ampiamente; ma non è possibile prevedere la proroga del mantenimento in servizio perchè il mantenimento in servizio presuppone la corrispondenza con posti che, viceversa, oggettivamente non possono essere previsti o definiti.

Per questa ragione, come già nel precedente decreto di proroga, il Governo non può accogliere l'emendamento; mentre conferma la sua attenzione concreta alla sistemazione del personale che abbia peraltro i requisiti, come si potrà discutere nel prossimo provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

U L I A N I C H. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal relatore che ha molto enfatizzato la variabilità nel tempo e nello spazio: non credevo di trovarmi in una stazione meteorologica; ma, evidentemente ci stiamo avvicinando in quella direzione.

Ma la variabilità potrebbe essere riferita anche alle 150 ore; non è che si utilizzino dei professori, quando non vi siano gli alunni. Questi argomenti non sembrano funzionare sul piano logico!

Dovete dire che non si vuole inserire un emendamento perchè questo costituirebbe l'affossamento del disegno di legge che, di fatto, è un decreto-legge per il modo come è stato portato avanti.

È chiaro che a queste condizioni dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato.

B U Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **B U Z Z I.** Noi voteremo contro l'emendamento, nella convinzione che questa materia, come è stato detto dal rappresentante del Governo, debba essere trattata nel disegno di legge sul precariato. Proprio l'esempio degli insegnanti delle 150 ore ci conferma in questa opinione. Si trattava allora di garantire agli insegnanti delle 150 ore la possibilità di accedere all'organico. Qui invece si tratta di confermare in un incarico nell'incertezza che vi sia poi la ragione per occupare questo personale, in quanto i corsi CRACIS debbono essere istituiti anno per anno.

M A R A V A L L E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Anche noi voteremo contro questo emendamento poichè altrimenti si creerebbe una diversità di trattamento tra insegnanti abilitati che fanno corsi CRACIS e insegnanti abilitati che sono semplici supplenti. Noi pensiamo che nel provvedimento riguardante il precariato nel suo insieme vadano considerati gli uni e gli altri.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 2.

(Proroga degli incarichi di presidenza)

Gli incarichi di presidenza conferiti nella scuola secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici per l'anno scolastico 1979-80

sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti dei posti di presidenza disponibili nell'ambito della provincia.

Nel caso in cui uno o più docenti perdano nell'anno scolastico 1980-81 il posto di presidenza occupato nell'anno scolastico 1979-80, si procede ad una nuova assegnazione dei posti di presidenza secondo l'ordine della graduatoria in base alla quale sono stati conferiti gli incarichi per l'anno scolastico 1979-80, a partire dal docente meglio collocato nella graduatoria che abbia perso l'incarico di presidenza.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « Nel caso in cui uno o più docenti perdano nell'anno scolastico 1980-81 il posto di presidenza occupato nell'anno scolastico 1979-80 » *con le altre:* « Nel caso in cui presidi incaricati nell'anno scolastico 1979-80 non siano chiamati a ricoprire il medesimo posto per l'anno scolastico 1980-81 ».

2.1

ULIANICH

Al secondo comma, sopprimere, in fine, le parole: « , a partire dal docente meglio collocato nella graduatoria che abbia perso l'incarico di presidenza ».

2.2

ULIANICH

U L I A N I C H. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Illustrerò brevissimamente i due emendamenti dicendo che non vi è nessuna differenza sostanziale tra la mia proposta e l'articolo 2. Si tratta semplicemente di una formulazione in lingua italiana che, a mio avviso, appare più pertinente. Ora, siccome siamo in un Parlamento italiano e anche la lingua dovrebbe avere un certo peso, mi sono permesso di proporre gli emendamenti in esame.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S C H I A N O, relatore. Il relatore condivide, salvo un'osservazione che farà tra breve, l'opinione espressa dal collega Ulianich nel senso che i due emendamenti non hanno significato sostanziale ma meramente formale e forniscono una dizione complessivamente più fluida e più sciolta del testo legislativo. Peraltro una sola osservazione va fatta e cioè che l'espressione « il medesimo posto » contenuta nell'emendamento 2.1 varia leggermente il testo dell'articolo 2 anche sotto un profilo sostanziale, laddove il Governo parla semplicemente di « posto » senza riferimento al « medesimo posto ».

Il relatore sarebbe anche stato, proprio per amore di una maggiore fluidità e scorrevolezza del testo, di opinione favorevole rispetto a questi emendamenti se non ostasse una difficoltà che il relatore non può non far presente a questa Assemblea. Già l'anno scorso, il 25 giugno, l'allora ministro Spadolini emise un decreto-legge per far fronte e tamponare in qualche modo la situazione esplosiva che si era creata nella scuola per il blocco degli scrutini che minacciava addirittura il regolare svolgimento degli esami di maturità.

Quest'anno due sono i provvedimenti che mirano a prevenire, a conclusione dell'anno scolastico, situazioni tali che determinino problemi analoghi a quelli che si sono manifestati nello scorso anno: uno è quello al nostro esame, l'altro è quello che riguarda i presidi incaricati di cui il Senato si è occupato recentemente. Il problema dei presidi incaricati è all'esame dell'altro ramo del Parlamento e non è oggi di nostra competenza. Questo problema è di nostra competenza ed il relatore non può non osservare che, ove non ricevesse questa sera l'avallo definitivo di questo ramo del Parlamento, sarebbe difficile, credo, poterne riparlare prima della metà (ove tutto andasse bene) del prossimo mese di giugno, cioè in pieno periodo di scrutini e di esami, con la probabilità di trovarci di nuovo di fronte ad una situazione

ne di blocco estremamente pericolosa e difficile, forse ancora più difficile di quella del decorso anno scolastico.

Queste ragioni di carattere sostanziale spingono il relatore, con rammarico, a superare le ragioni di gradimento formale espresse all'inizio, nei confronti della maggiore « pulitezza » (se così si può dire) dal punto di vista linguistico, del testo del collega Ulianich e ad invitarlo a ritirare gli emendamenti. Ove il collega Ulianich non ritenesse di poter adire questo invito, il relatore esprime parere contrario all'approvazione degli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, mi richiamo alle considerazioni del relatore per quanto riguarda in particolare l'emendamento 2.1 che ha carattere esclusivamente formale. Pur apprezzando la migliore formulazione suggerita dal senatore Ulianich, anche il Governo, per la sua parte di responsabilità, sottolinea le ragioni sostanziali per le quali il relatore esprimeva l'invito a ritirare l'emendamento ed in ogni caso a dare parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, viceversa, osservo che la modifica non è solamente formale perchè, sopprimendo nell'ultimo comma le parole « a partire dal docente meglio collocato », ancorchè la forma non sia forse la più felice, si verrebbe a determinare una situazione sostanzialmente diversa, perchè allora si dovrebbe fare riferimento alla graduatoria dell'anno scolastico 1979 per intero, quindi comprendendo eventualmente anche quei docenti che, pur avendo fatto domanda, abbiano poi rinunciato all'incarico. Invece qui si tratta di fare, per così dire, una graduatoria limitata a quei docenti che, in servizio nell'anno 1979-1980 e prorogati in virtù di questa legge, dovessero perdere soltanto la sede di destinazione. Ecco perchè si dice: a partire dal docente meglio collocato nella graduatoria.

Pertanto si devono prendere in considerazione quei docenti che dovessero perdere la sede e con riferimento al punteggio più al-

to conseguito nella graduatoria del 1979-80 per procedere alla nuova destinazione. Quindi anche per queste ragioni globali già rappresentate dal relatore, cioè di evitare un rinvio alla Camera, sarei grata al senatore Ulianich se non insistesse nell'emendamento ed in ogni caso il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, insiste per la votazione degli emendamenti?

ULIANICH. Ringrazio ancora una volta il relatore ed il Sottosegretario. Non voglio produrmi in schermaglie verbali. Potremmo insieme, signor Sottosegretario, analizzare di nuovo le tre o quattro proposizioni e vedremmo che graduatoria significa già di per sè un insieme di posizioni differenziate in ordine al punteggio e che il soggetto della proposizione sono i presidi incaricati i quali non hanno più il posto. È evidente che ci si riferisce ad essi.

Ma a me interessa soltanto, come certamente è avvenuto, che sia stato verbalizzato quanto ha detto il relatore, cioè che « sarebbe stato favorevole » ma che era opportuno che questo provvedimento ricevesse questa sera l'avallo del Parlamento. Mi basta, ripeto, che queste proposizioni siano messe a verbale. Ritiro quindi i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 3.

(Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)

Gli incarichi a tempo determinato conferiti, ai sensi della legge 26 maggio 1975, nu-

mero 327, per l'anno scolastico 1979-80 al personale docente e non docente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81.

I docenti incaricati a tempo determinato che nell'anno scolastico 1980-81 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico a tempo determinato, prorogato ai sensi del precedente primo comma, sono effettuati sulla base delle graduatorie di conferimento dell'incarico.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A R A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo favorevoli a questo provvedimento e ne ravvisiamo l'urgenza. Per questo motivo siamo stati d'accordo nel discuterlo in Aula nel pomeriggio. Certamente alcune cose andavano viste meglio. Non diciamo che questo disegno di legge è perfetto. Colgo l'occasione per pregare ancora una volta il Governo per la parte di sua competenza e il Presidente del Senato, sempre per la parte di sua competenza, di volerci dare in Commissione almeno il tempo di discutere in maniera adeguata.

Perchè l'urgenza? Sappiamo tutti qual è il lavoro della scuola; i provveditorati debbono fare eventuali nomine ed occorrono i tempi tecnici necessari. Tuttavia permettete di fare due osservazioni. La prima osservazione riguarda l'articolo 2. Abbiamo

varato poco tempo fa un provvedimento concorsuale sui presidi. Non so se alla Camera sia passato, se passerà e che fine possa fare; molto probabilmente se ne riparlerà dopo le elezioni. Il Ministro è stato così cortese da anticiparmelo: in questo disegno di legge è detto che possono partecipare a tale concorso i presidi che abbiano un anno di incarico di insegnamento e siano confermati nell'incarico l'anno successivo. Tutto va bene se questo provvedimento viene considerato a se stante, se funziona solo questo provvedimento; si dà invece il caso, proprio in questi giorni, che i presidi vincitori di concorso reclamino la loro sede. Allora se, per ipotesi, in una provincia non ci sono più posti a preside e quindi non si può rinnovare l'incarico, il preside incaricato che si trova senza posto per pura sfortuna che fine farà? Potrà partecipare a quel concorso?

Il Sottosegretario questa mattina assieme al senatore Buzzi mi ha risposto in Commissione che questa è materia delegabile all'ordinanza del concorso, ma non credo che sia così perchè qui si parla di incarichi di presidenza, si dice di lasciare ogni insegnante e ogni preside che abbiano avuto l'incarico negli anni passati nel posto nel quale oggi insegnano per i motivi più validi di questo mondo, però a un certo momento il posto è perso e il preside non avrà più l'incarico l'anno prossimo. Quindi questa doveva essere materia contenuta in questo disegno di legge, non in altri.

Altra domanda che mi pongo, pur riaffermando ancora una volta il giudizio positivo sull'insieme del disegno di legge, visto che è stata emanata pochi giorni fa (credo quindici giorni fa) l'ordinanza ministeriale di incarichi e supplenze (ordinanza ministeriale che si fa tutti gli anni) è la seguente: che fine faranno le domande di quegli insegnanti che hanno risposto a questa ordinanza?

Stiamo operando in Senato perchè ogni anno si riducano di numero i posti di incarico o di supplenza e di quant'altro viene dato in forma precaria oggi nella scuola; ma l'ordinanza è stata emanata. Con questo giustissimo provvedimento di legge gli insegnanti non avranno modo di partecipare al-

la graduatoria per gli incarichi di quest'anno. Ed allora non c'è una spesa per quegli insegnanti che hanno presentato domanda e quindi una conseguente delusione per loro?

Nonostante queste due osservazioni, del resto — lo ripeto — del tutto marginali, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento di legge.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, dopo l'approvazione della legge n. 463, una delle nostre leggi scolastiche estive (del 9 agosto 1978), sono rimaste frange di precariato non comprese nella legge: è rimasto praticamente non risolto, o meglio, forse, sospeso, il problema del reclutamento per molte categorie di insegnanti, anche se nella legge erano state fissate le norme per i concorsi; ma soprattutto da allora non si è ancora provveduto agli incaricati (i precari rimasti) con quella tempestività che sarebbe stata necessaria e che tutti, negli interventi sulla legge n. 463, dichiaravano necessaria.

Si sarebbe dovuto agire con tempestività per evitare che si creassero ancora situazioni ulteriori di precariato e quindi esigenze nuove che il passare del tempo legittima sempre di più, trasformandole in diritti logicamente sostenuti a fondo dagli interessati. D'altra parte non è la prima volta che, a diversi livelli, per la scuola ci occupiamo di proroghe: lo abbiamo fatto più volte per l'università e nell'autunno del 1979, come è stato ricordato, lo abbiamo fatto per lo stesso tipo di incarichi di cui ci occupiamo ora per l'anno scolastico 1979-80, sperando ogni volta che fosse l'ultima.

Attualmente siamo in attesa del disegno di legge che il Ministro ha già presentato, se non sbaglio, al Consiglio dei ministri: e ci auguriamo che arrivi al più presto in di-

scussione perchè quello che stiamo celebrando attualmente sia l'ultimo rito di proroga.

Ora, di fronte al disegno di legge al nostro esame, così come stanno le cose, siamo evidentemente in uno stato di necessità e diciamo quindi di sì, come abbiamo detto anche in Commissione, all'articolo 1. Sull'articolo 2, che chiaramente è il più discusso (è emerso anche oggi nella discussione dagli interventi dei colleghi) e che riguarda i presidi incaricati, di cui — come ricordava il collega Maravalle — ci siamo occupati ultimamente per i concorsi, possiamo osservare (lo abbiamo già detto a suo tempo nella discussione sui concorsi riservati) che non si tratta esattamente di precari, ma di persone che comunque appartengono a un ruolo. Quindi potremmo esprimere perplessità sull'inserimento della norma che li riguarda in questo disegno di legge.

Inoltre (è già stato detto e reso evidente soprattutto dagli interventi del senatore Ulianich) l'articolo ha una formulazione decisamente poco chiara. Per noi in Commissione sono stati necessari chiarimenti del Governo, ripetuti qui in Aula; ogni disegno di legge è seguito da circolari ministeriali e noi ci auguriamo che le circolari rendano chiari gli articoli a coloro che dovranno applicarli, cioè ai provveditorati.

Inoltre avremmo voluto, per coerenza con quella parte della legge sui concorsi riservati per i presidi, che noi abbiamo approvato e che abbiamo considerato positiva, cioè quella riguardante il blocco e l'eliminazione degli incarichi direttivi, che risultasse ben chiaro che gli incarichi nuovi debbono essere solamente i residui, anche se è ovvio che sia così.

Inoltre c'è una osservazione su un fatto che troviamo abbastanza curioso e preoccupante; nel commento all'ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze del 30 aprile di quest'anno si dice: « Le avvertenze emanate unitamente all'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 ci informano che attualmente è all'esame del Parlamento un disegno di legge per il quale il Governo ha chiesto la procedura d'urgenza che dispone che gli incarichi annuali conferiti per l'anno scolastico 1978-79 e per l'anno 1979-80 venga-

no prorogati; di conseguenza sono esonerati dal presentare domanda di incarico i docenti che hanno ricevuto incarichi annuali per gli anni scolastici 1978-79 e 1979-80». Nell'ordinanza ministeriale si dà per scontata in anticipo l'approvazione del disegno di legge, tanto da dare disposizioni riferendosi a un disegno di legge ancora in discussione. Possiamo esprimere perplessità per questo comportamento dell'amministrazione, però anche questo rende più che mai evidente la necessità di provvedimenti definitivi che evitino ambiguità e confusione.

Per i motivi cui ho accennato all'inizio, con riferimento alla legge n. 463 e a tutto ciò che è avvenuto successivamente, pur essendo favorevoli a che si provveda, in stato di necessità, alla proroga degli incarichi, dichiariamo di astenerci dal votare questa legge, al posto della quale vorremmo invece essere chiamati a votare appunto un provvedimento quale quello che il Ministro ci proporrà, provvedendo quindi insieme alla disciplina definitiva del reclutamento ed eliminando ogni frangia di precariato che prolunghi nel tempo questa situazione di incertezza in cui ci si dibatte da troppo tempo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole dei liberali non posso non associarmi a quanto espresso dal collega Maravalle per quanto concerne in modo particolare i presidi incaricati o almeno per quella parte di essi che non per loro colpa, ma per mancanza di posti, venissero a non aver titolo per partecipare al concorso in base a quella legge che recentemente il Senato ha approvato in Commissione in sede deliberante e che sarà prossimamente approvata dalla Camera.

Penso che questa raccomandazione debba essere fatta in modo particolare all'onorevole Ministro della pubblica istruzione perchè tenga presente questo fatto, a mio avviso

molto importante. Nonostante questo ritengo che la presente legge sia non solo utile ma indispensabile e ritengo sia giusto quindi che il Ministro l'abbia presentata urgentemente alla nostra approvazione. Voterò quindi a favore di questo disegno di legge.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un gioco delle parti estremamente interessante. Il Governo che presenta ora meno decreti-legge, perchè sa quante eccezioni vengono ogni volta sollevate dal Parlamento, ha scelto una strada diversa, quella del disegno di legge formalmente ineccepibile, ma con la procedura dei decreti-legge. E che la procedura sia quella dei decreti-legge è dimostrato dal fatto che il disegno di legge n. 903 è arrivato ieri sera in Commissione, che questa mattina se ne è parlato per 32 minuti, tra una attesa di scampanellata e l'altra per scendere in Aula, e che non si è avuto il tempo materiale per esaminarlo in profondità come ogni provvedimento, in quanto tale, meriterebbe.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare la sua attenzione, senatore Ulianich, sul fatto che stamane alla Conferenza dei Capigruppo c'è stata unanime concordia nel mettere all'ordine del giorno di oggi pomeriggio questo disegno di legge.

U L I A N I C H . Signor Presidente, nulla ho detto contro quanto lei sta in questo momento asserendo; se avessi per caso detto qualche parola, solo un termine che fosse in contrasto con quanto lei ha detto, sono pronto a ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Lei non deve ritirare nulla, volevo solo spiegarle che tutti i Capigruppo, compreso il suo, si sono trovati d'accordo nel mettere all'ordine del giorno della seduta di questo pomeriggio questo disegno di legge.

U L I A N I C H . Signor Presidente, non ho detto nulla in contrario al fatto che la legge si discuta oggi pomeriggio in Aula; ho semplicemente affermato che in Commissione la legge non è stata quasi affatto discussa, che è cosa diversa dall'argomentazione che lei sta producendo.

P R E S I D E N T E . Non è cosa diversa, perchè i tempi si sa quali sono; la legge è pervenuta quando è pervenuta, è passata in Commissione, è stato proposto di discuterla oggi e tutti si sono trovati d'accordo, per motivi abbastanza logici.

U L I A N I C H . Infatti, signor Presidente, la sto anch'io discutendo in questo momento; ciò significa che non ho nulla in contrario a che si discuta.

Stavo appunto dicendo che è cambiata la dizione del decreto-legge, ma l'iter è quello, tanto è vero che tutti abbiamo potuto sentire in Aula dal relatore stesso e anche dal senatore Maravalle dire che queste disposizioni avrebbero dovuto essere viste meglio, che « si sarebbero dovute esaminare in maniera adeguata ». Non sono soltanto io perciò a dire queste cose. Esse sono emerse dalle parole del relatore ed anche da quelle di un senatore del Partito socialista, perciò non faccio altro che seguire in queste mie osservazioni sia il relatore, sia il senatore Maravalle.

Passando al discorso *in recto* e non limitandomi al metodo, vorrei dire che il Parlamento sembra divenuto in gran parte un organo addetto alle proroghe. Ormai quello di proroga è termine e concetto entrato a tal punto nell'orizzonte politico ed anche nel vocabolario politico italiano che sarà senz'altro uno dei concetti chiave per ricostruire la storia politica di questo periodo. Questo il problema: andiamo di proroga in proroga. Che cosa significa? Che il Governo non ha capacità di programmazione e non è in grado di affrontare in modo organico il problema della scuola e degli insegnanti nella scuola, per cui ci riduciamo ancora, ogni anno, e non a caso sempre alla fine dell'anno scolastico, a discutere di questioni che si conoscono assai

bene molti mesi prima. Perchè si sa che dopo un anno scolastico, vivaddio, ne verrà un altro. E qui non si può sottolineare la latitanza del Ministero della pubblica istruzione, la mancanza di razionalità e di organizzazione.

Per questi motivi si usano i metodi già criticati all'inizio e che critico ancora non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale.

Dovrei aggiungere ancora qualche cosa circa i corsi CRACIS. C'è da rimarcare come il Parlamento per quattro volte abbia approvato dei precisi ordini del giorno in rapporto alla questione CRACIS. Qualcuno sussurra che gli ordini del giorno non valgono nulla. Ma allora è inutile che li facciamo. Coprono forse soltanto una certa ipocrisia, un certo modo di mettersi a posto l'anima e la coscienza. Quanti ne abbiamo prodotti di ordini del giorno dal giugno-luglio dell'anno scorso, onorevole relatore e onorevoli colleghi?

Il Ministro propone una legge per l'inserimento in ruolo dei precari. Speriamo che si tratti di una legge seria. E c'è da augurarsi — certo, il ministro Sarti sembra dire: sono io e dunque non posso essere che serio; ne prendo atto — che si chiuda finalmente questo capitolo veramente grave della storia della scuola italiana.

Per i motivi che ho addotto e per quelli che ho espresso anche in relazione all'illustrazione dell'emendamento all'articolo 1, annuncio l'astensione del mio Gruppo.

B U Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B U Z Z I . Prendo la parola solo per dichiarare che il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore di questo provvedimento, nella convinzione che esso rientri in una politica che deve portarci a dare una definitiva soluzione al problema del precariato e che sia necessario questo strumento per superare il problema tecnico che si determina per il ritardo nell'approvazione del provvedimento relativo alla immissione in ruolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di comunicazione relativa ad ordinanze di archiviazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . Ricordo che, nella seduta del 18 marzo 1980, è stata data comunicazione che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia delle ordinanze dalle quali risulta che, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, è stata decisa l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti:

n. 253/VIII e 254/VIII (atti relativi al senatore Giovanni Spadolini, ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 255/VIII (atti relativi all'onorevole Franco Nicolazzi, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *pro tempore*).

Comunico che, entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in seduta comune.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, LA PORTA, OTTAVIANI, MOLA, MONTALBANO, BENASSI, GUERRINI, VALENZA, BONAZZI, ROMEO, BOLLINI, BACICCHI e FER-

RUCCI. — « Rifiinanziamento della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale » (907);

LIBERTINI, OTTAVIANI, LA PORTA, MOLA, BENASSI, MONTALBANO, GUERRINI, VALENZA, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, BACICCHI, BONAZZI e POLLASTRELLI. — « Riforma degli IACP e norme sulla cessione in proprietà di alloggi pubblici » (908);

LIBERTINI, BACICCHI, LA PORTA, OTTAVIANI, MOLA, BENASSI, MONTALBANO, GUERRINI, VALENZA, BONAZZI, POLLASTRELLI, MILANI Giorgio e BOLLINI. — « Istituzione del risparmio casa » (909).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — « Norme di aggiornamento agli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori » (871), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

SCARDACCIONE ed altri. — « Soppressione dei ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutiva nonché di quello operaio del Corpo forestale dello Stato ed istituzione di ruoli transitori, ad esaurimento, delle stesse carriere » (823), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del tesoro

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro, ha presentato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la « Relazione sulla stima del fabbisogno di

cassa del settore pubblico allargato » per il primo trimestre 1980 (*Doc. XLI, n. 2-1*).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annuncio di mozione

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della mozione pervenuta alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario.

MAFFIOLETTI, BACICCHI, BERTI, CHIAROMONTE, COLAJANNI, COSSUTTA, DI MARINO, FERRARA Maurizio, **MILANI** Giorgio, **MODICA, PECCHIOLI, PERNA, PIERALLI, POLLASTRELLI, POLLIDORO, STEFANI, TEDESCO TATO** Giglia. — Il Senato,

esaminati e discussi i problemi relativi allo stato dell'Amministrazione pubblica, con particolare riferimento a quelli dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato e dell'ordinamento degli Enti locali, e ritenuto:

che nonostante i ripetuti impegni, mai mantenuti, assunti in sede governativa, i problemi e le condizioni della Pubblica amministrazione sono tuttora irrisolti e risultano aggravati, mentre persistono le tendenze e gli indirizzi ministeriali rivolti a conservare l'impianto e la tipologia delle competenze precedenti l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale;

che è mancata una politica istituzionale idonea a sorreggere un'effettiva programmazione dello sviluppo economico e ad accompagnare il disegno di riorganizzazione delle funzioni pubbliche conseguente all'ema-

nazione della legge n. 382 del 1975, al superamento degli enti settoriali, all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed allo scioglimento degli enti mutualistici;

che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ha presentato al Parlamento un rapporto sui principali problemi della Pubblica amministrazione;

che la « questione amministrativa » condiziona non soltanto la corretta e tempestiva attuazione delle leggi e le prospettive di una politica di programmazione democratica e di governo dell'economia, ma lo stesso svolgimento dei rapporti fra Stato e cittadini secondo le norme e lo spirito della Costituzione;

considerato che, in particolare, occorre adottare adeguati indirizzi riformatori ed opportuni provvedimenti:

a) per la definizione, entro il 1980, di un progetto di riforma dell'ordinamento della Presidenza e del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il funzionamento collegiale del Governo ed il coordinamento dell'azione governativa, riconducendo gli uffici non riferibili alle funzioni della Presidenza nell'ambito ministeriale e disciplinando e potenziando, invece, i servizi di sostegno della funzione di indirizzo, con il superamento dell'eccessivo numero e della frammentarietà dei comitati interministeriali;

b) per la riforma dell'assetto dei Ministeri e delle loro competenze, adottando un modello organizzativo differenziato in armonia con i seguenti criteri:

1) accorpamento dei Ministeri in base alle funzioni ed agli obiettivi da perseguire, mirando all'unificazione delle competenze;

2) trasformazione dei Ministeri che operano nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o che intervengono più direttamente nei diversi settori economici in organismi di promozione e di programmazione, eliminando sovrapposizioni gerarchiche ed eccessive burocratizzazioni nell'attività statale;

3) configurazione di organismi, di livello ministeriale, finalizzati all'attuazione di specifici obiettivi economico-sociali ed all'attuazione combinata di leggi a carattere intersettoriale;

4) definizione di Ministeri a struttura dipartimentale per quei campi di intervento che, pur ricollegandosi unitariamente, sia necessario articolare in diversi settori funzionalmente autonomi;

5) superamento del modello ministeriale per quanto riguarda la gestione delle aziende dello Stato, alle quali deve essere nel contempo garantito, anche nel tipo di controllo, il massimo di autonomia e di efficienza operativa;

c) per l'adozione di una possibile gradualità di attuazione nel riordino di tutta la struttura ministeriale, ponendo in primo piano la necessità di provvedere all'urgente riforma del Ministero delle finanze e dei Ministeri che più direttamente investono l'attività economica;

d) per il potenziamento e la qualificazione degli uffici da destinarsi a supporto dell'attività del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, al fine di garantire:

1) un'effettiva unicità di indirizzo, non solo nell'attività negoziale riguardante i rapporti di lavoro, ma anche nella gestione della politica del personale pubblico;

2) l'unificazione dei ruoli del personale per consentire un'ampia mobilità tra diversi settori dell'amministrazione, nonché per salvaguardare specifiche collocazioni e qualità professionali;

3) l'acquisizione di dati aggiornati e di ogni altra necessaria documentazione per la verifica dello stato dell'amministrazione e della corrispondenza tra dotazioni di mezzi e personale e funzionalità degli uffici, oltre che dei modi e tempi di esecuzione delle leggi;

e) per il riordino degli uffici periferici dell'Amministrazione statale al fine di far corrispondere il criterio del decentramento al massimo di efficienza, riorganizzando gli uffici statali, trasferendo ulteriori funzioni agli Enti locali ed utilizzando l'istituto della delega di funzioni alle Regioni, oltre che disciplinando le funzioni di coordinamento dell'attività statale nelle singole regioni da parte del commissario di Governo;

f) per il superamento dell'inadempienza della IX disposizione transitoria della Costituzione, nonché dell'indirizzo, promosso

da parte governativa, rivolto ad introdurre nella legislazione nazionale fondi destinati alle Regioni con vincolo di destinazione che finiscono per contraddire gravemente il sistema delle autonomie e delle potestà regionali previsto dalla Costituzione;

g) per la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, superando le incertezze tuttora presenti, al fine di armonizzare strutture e compiti degli Enti locali con le norme costituzionali e con le accresciute competenze previste dalle leggi e di riconoscere al comune la funzione di ente generale, unificando in esso nella maggiore misura possibile le funzioni di base, previa trasformazione della provincia in ente intermedio di programmazione ed adottando una disciplina organica della finanza locale coerente con questi principi;

ravvisata la necessità che, anche indipendentemente da modifiche che possono introdursi nel regolamento del Senato, si proceda comunque all'esame coordinato di tutti i problemi legislativi relativi al pubblico impiego ed alla Pubblica amministrazione, oltre al riordino delle competenze di tutte le Commissioni permanenti, con opportuna riaggregazione di esse per grandi settori,

impegna il Governo:

1) a seguire nell'opera riformatrice e nella politica legislativa gli indirizzi sopra formulati;

2) a riferire sullo stato di attuazione, sia dei progetti legislativi previsti dalla legge n. 382 del 1975 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che dell'esecuzione di tutte le leggi che riguardano lo scioglimento e la ristrutturazione degli enti pubblici;

3) a comunicare al Parlamento le risultanze e le proposte delle Commissioni di studio sulla riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio e dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, nonché i risultati delle indagini e delle rilevazioni conoscitive di cui al rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato presentato dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, con particolare riguardo a quelle concernenti le tecniche di am-

ministrazione e gli indicatori di produttività, le procedure contrattuali ed i sistemi informativi;

4) a presentare le proposte di legge relative alla semplificazione dei controlli, con riduzione di quelli preventivi, in riferimento ai risultati dell'azione amministrativa ed alla riforma della Corte dei conti;

5) a riferire sullo stato della giustizia amministrativa e sui problemi che, oltre alle urgenti questioni riguardanti l'unificazione dei ruoli dei magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato e la riforma del processo amministrativo, si pongono nell'ambito del sistema giurisdizionale;

6) a far conoscere, data l'inadeguata definizione nel testo del disegno di legge-quadro per il pubblico impiego proposto dal Governo, i propri orientamenti perchè sia assicurata la certezza degli accordi sindacali, si determini, con maggiore chiarezza, il rapporto tra negoziato e riserva di legge, si disciplini l'ambito della negoziazione e sia garantito il controllo della spesa pubblica unitamente all'intervento del Parlamento nella formulazione degli indirizzi relativi alla politica del personale pubblico;

7) a rendere chiari i propri intendimenti circa la disciplina normativa della dirigenza statale in base a criteri di effettiva funzionalità, con garanzia di più adeguata formazione ed aggiornamento professionale;

fa voti che al pieno decentramento istituzionale corrisponda un'Amministrazione pubblica sempre più qualificata ed in grado di perseguire adeguatamente i propri fini e capace di attuare efficacemente una politica di programmazione rivolta alla ripresa economica e sociale, allo sviluppo democratico e civile del Paese, al rispetto dei diritti ed alla tutela degli interessi della collettività nazionale e dei cittadini.

(1 - 00038)

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

PERNA, BUFALINI, FIORI, PIERALLI, PROCACCI, CALAMANDREI, VALORI, FELICETTI, MILANI Giorgio, MORANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per avere informazioni e per giungere a valutazioni sia sulle discussioni svolte e sulle decisioni prese nelle recenti riunioni ministeriali della NATO e della CEE, sia sugli incontri ultimamente avvenuti in varie sedi, o ufficialmente annunciati come prossimi, fra rappresentanti di Paesi della NATO e del Patto di Varsavia, sia e soprattutto sugli orientamenti e sulle decisioni del Governo in questo contesto, e in particolare per sapere:

1) perchè il Governo non abbia finora dato seguito — e se intenda darlo — alla disponibilità che il Presidente del Consiglio, dietro sollecitazione di un senatore democristiano, aveva dichiarato in Senato a prendere contatto, a titolo bilaterale o in relazione al semestre di Presidenza italiana della CEE, con il Governo sovietico per facilitare una ripresa del dialogo e del negoziato Ovest-Est e per contribuire alla ricerca di soluzioni dei gravi problemi, come il riarmo euromissilistico, che li hanno interrotti (e ciò tenendo conto del fatto che altri Governi di Paesi della CEE, quello francese e quello tedesco-occidentale, hanno già compiuto o si accingono a compiere passi in questa direzione);

2) come il Governo — nell'autorizzare il Ministro degli affari esteri a promuovere nella riunione di Napoli dei Ministri della CEE l'avventata decisione di procedere alla applicazione di sanzioni economiche nei confronti dell'Iran — abbia potuto ignorare (oltre alla necessità primordiale di evitare insprimenti dannosi al fine di ottenere il rilascio degli ostaggi americani illegalmente detenuti) che l'Italia — tra quelli della CEE — è il Paese finanziariamente più esposto in Iran, considerata l'entità degli interessi nazionali che rischiano di essere colpiti a seguito di tale decisione (16.000 lavoratori italiani presenti all'inizio del processo rivoluzionario in Iran, un giro di affari di 6.000

miliardi delle imprese pubbliche e private — anche queste ultime assicurate dai rischi con garanzia statale della SACE — il credito di complessivi 2.000 miliardi per opere eseguite da aziende IRI in quel Paese, che può diventare ora molto più difficile vedere sollecitamente saldato), diversamente da altri Governi della CEE, come quello conservatore britannico, che dalle decisioni di Napoli si è subito dissociato;

3) da quali pressioni politiche esterne è stata dettata la decisione — altrimenti inspiegabile — del Governo secondo cui l'Italia non partecipi alle Olimpiadi, decisione presa senza un minimo di rispondenza con l'opinione sportiva nazionale, come ha dimostrato la decisione contraria autonomamente assunta dal CONI, e come il Governo intenda rispettare la decisione del CONI, permettendo la partecipazione ai Giochi olimpici degli atleti italiani, rinunciando al tentativo di discriminare quelli impegnati nel servizio militare;

4) se il Governo, nella riaffermazione dell'Alleanza atlantica e della NATO come impegni politici e militari dell'Italia, possa assicurare al Senato che tali impegni restano e sono destinati a restare, secondo i loro termini istituzionali, territorialmente limitati (e con finalità difensive), sia per le Forze armate del nostro Paese, sia per le basi nel nostro territorio nazionale, e se, inoltre, il Governo possa indicare e giustificare, in sede politico-militare, come in sede di bilancio, la maggiore spesa italiana, calcolata nel 3 per cento reale dell'attuale bilancio, derivante dalle misure di accresciuto ed accelerato armamento decise nella recente riunione NATO a Bruxelles.

(2 - 00154)

TEDESCO TATÒ Giglia, BONIVER PINI Margherita. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Vista la circolare n. 1274 del 7 marzo 1980, diramata dal Ministero del tesoro in attuazione della legge 1° agosto 1978, n. 436, integrativa delle disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio per quanto concerne la tutela pensionistica del coniuge divorziato;

constatato che tale circolare, peraltro tardivamente emanata, contiene un'interpretazione della legge stessa che ne stravolge la lettera e lo spirito, in quanto trasforma il diritto ad una quota della pensione e degli altri assegni in diritto ad un assegno a carico della pensione;

considerato che l'articolo 2 della legge in questione parla esplicitamente di quota di pensione, con quanto ne deriva a tutela del coniuge beneficiario,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali decisioni intenda assumere il Governo per rimuovere tale orientamento e garantire la corretta applicazione della legge, consentendo così anche di superare le incresciose situazioni che già tale circolare ha determinato e che hanno suscitato le legittime proteste delle interessate.

(2 - 00155)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , segretario:

CAZZATO, MIRAGLIA, ROMEO, PANICO, ZICCARDI, GUTTUSO, FRAGASSI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, di grazia e giustizia e dei trasporti.* — (Già 4 - 01074)

(3 - 00729)

BONIVER PINI Margherita. — *Ai Ministri degli affari esteri e della sanità.* — Per conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda prendere a tutela delle garanzie fisiche, sociali ed economiche dei circa 18.000 italiani che, sulla base di informazioni rese pubbliche, e non smentite, da autorevoli testate giornalistiche a carattere nazionale, si trovano attualmente in India in difficilissime condizioni psico-fisiche ed economiche;

quale politica intenda seguire il Governo per limitare, per quanto possibile, questo massiccio esodo e, nel contempo, quali ga-

ranzie sanitarie sia possibile mettere in atto a tutela del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

(3 - 00730)

CROLLALANZA, POZZO, FINESTRA, MARCHIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se abbia assunto concrete iniziative per ottenere dal Governo libico la scarcerazione del caposcalo dell' « Alitalia » a Tripoli, signor Franco Corsi, che avrebbe subito tale provvedimento unicamente come ritorsione per la mancata espulsione dal territorio italiano degli esuli libici, richiama da quel Governo.

Per conoscere, inoltre, se oltre al Corsi, per la stessa finalità, sarebbero stati effettuati altri arresti di cittadini residenti in Libia.

A fronte di così gravi provvedimenti, per i quali manca a tutt'oggi alcuna giustificazione, e considerata anche la coincidenza degli assassinii di alcuni cittadini libici avvenuti in questi giorni in Italia, non può essere ulteriormente ritardato un atteggiamento di fermezza diplomatica da parte del Governo italiano.

(3 - 00731)

POZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

quale giudizio esprima il Governo circa la decisione presa dal CONI di iscrivere gli atleti italiani ai Giochi olimpici di Mosca e di farvi partecipare la rappresentanza nazionale senza inni e bandiere, alla stregua di una miniarmata brancaleone priva di dignità e di orgoglio nazionali e di qualunque attaccamento agli interessi del proprio Paese in campo internazionale;

quale sia, in termini di contributi dello Stato, l'onere a carico del contribuente italiano di siffatta presenza della nostra rappresentanza olimpionica e quali contropartite ne vengano allo sport italiano, una volta accertato che le Olimpiadi di Mosca coincidono con un gravissimo momento di tensione internazionale e che, in assenza delle maggiori squadre occidentali, esse non po-

tranno non trasformarsi in una clamorosa occasione propagandistica per l'URSS, protagonista della invasione in Afghanistan e del genocidio del popolo afgano;

l'opinione del Governo circa l'opportunità che a decidere in via definitiva su tale importante vicenda — anche al fine di farla rientrare in scelte di fondo di ordine politico internazionale, in linea con l'affermazione e la difesa prioritaria degli interessi nazionali — sia il Parlamento con un libero e sovrano voto riassuntivo dei molteplici aspetti della questione;

la decisione del Governo circa la partecipazione degli atleti militari alla squadra olimpionica italiana a Mosca, privata, su decisione del CONI, dell'onere e dell'onore di recare ufficialmente i simboli della nazione italiana.

(3 - 00732)

SEGA, MARSELLI, BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponde a verità che, in merito ai documenti scomparsi presso l'Ufficio IVA di Roma nell'ottobre 1978, l'ispettore compartimentale delle tasse dell'epoca ha attribuito, in un rapporto dell'aprile 1979, gran parte delle responsabilità dell'accaduto al dirigente dell'ufficio stesso per il grave stato di disorganizzazione in cui versavano i servizi;

se è a conoscenza del fatto che, per coprire le reali responsabilità dell'accaduto, sono stati accusati della sparizione dei verbali, con il subdolo mezzo delle lettere anonime, 4 impiegati della carriera esecutiva, contro i quali si è proceduto con l'iniquo mezzo del trasferimento ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico sugli impiegati civili dello Stato e che gli stessi hanno visto accolto il loro ricorso al TAR del Lazio e, quindi, provata la loro estraneità ai fatti;

se è, inoltre, a conoscenza del fatto che l'ispettore incaricato dell'inchiesta chiedeva il trasferimento dei 4 impiegati pur ritenendo che l'accaduto doveva addebitarsi alla disorganizzazione dell'ufficio ed alla mancanza di controlli adeguati;

se risponde a verità che, nel rapporto sopra citato, l'ispettore compartimentale affermava di aver affidato allo stesso ispettore il compito di « affiancare, completare e a volte coprire l'azione di direzione non sempre valida e sicura »;

quali provvedimenti cautelativi e disciplinari intende prendere nei confronti del dirigente dell'ufficio e quali analoghi provvedimenti intende eventualmente prendere nei confronti dell'ispettore tuttora in sede all'Ufficio IVA.

(3 - 00733)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

RICCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — La Direzione centrale delle poste, innovando la precedente normativa, ha stabilito che le disposizioni relative alla corresponsione del premio di produzione ed al compenso annuale di fine esercizio al personale che ha effettuato assenze per cure ed infermità dipendenti da causa di servizio verificatesi in altra Amministrazione pubblica, civile o militare, non sono estensibili al personale invalido civile per effetti bellici ed agli invalidi di guerra.

Poichè con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti agli invalidi di guerra sono stati estesi agli invalidi per servizio, non si comprende per quali motivi a questi ultimi solamente vengano ora riconosciute concessioni fin qui ottenute dagli invalidi di guerra e dagli invalidi civili di guerra.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali sono i motivi che hanno determinato l'emanazione della nuova discriminatoria normativa, nonchè di sospendere qualsiasi azione di recupero delle somme già erogate agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili di guerra per i periodi di cure.

(4 - 01076)

MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In riferimento al documento approvato dalla Camera di commercio di Brindisi in data 5 maggio 1980 ed inviato al suo Ministero, con il quale si rappresenta

la gravità della situazione in cui è venuto a trovarsi il settore vitivinicolo specialmente in Puglia, a causa della « limitatezza delle contrattazioni con prezzi di vendita insufficienti, non solo a remunerare l'attività produttiva svolta, ma addirittura a coprire gli stessi costi generali di esercizio », ciò che ha ovviamente creato un diffuso senso di disagio nelle categorie interessate, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno incontrare una delegazione di dette categorie per approfondire gli aspetti della travagliata questione e, comunque, se non ritenga necessario emanare decreti-legge tendenti:

1) ad avviare sollecitamente alla distillazione agevolata il vino di produzione 1979;

2) a consentire la riapertura dei termini per soddisfare le prestazioni viniche relative alla campagna 1978-79.

(4 - 01077)

MANCINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover intervenire nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale perchè riveda i termini perentori stabiliti in riferimento all'ammissione a corsi di dattilografia propedeutici per la copertura dei posti di archivista-dattilografo, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980 - parte II.

Con il predetto avviso, infatti, si avvertiva che non sarebbero state prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* (e perciò oltre il 23 marzo 1980).

Invero, molti concorrenti, pur avendo inoltrato la domanda immediatamente dopo la pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stati esclusi dai corsi preparatori per tardiva ricezione della stessa. Il non sempre efficiente funzionamento degli uffici postali ha giocato un brutto scherzo a danno di molti aspiranti, colpevoli di avere avuto fede in un servizio pubblico.

Si chiede, pertanto, al Ministro, nell'ambito dei poteri di controllo affidati al suo Dicastero, di far valutare dall'Istituto l'opportunità di una sanatoria, attesa la non del tutto consueta decisione di assegnare termini non

congrui ad un avviso pubblico, e, pertanto, di far riconoscere ed accettare per valide anche le domande pervenute oltre il prescritto termine.

(4 - 01078)

RIGGIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare per il recupero dell'edicola dell'Averinga in via Colonna Rotta, a Palermo, edicola che, eretta nel 1587 dal pretore Salazar, è stata definita dall'eminente storico Nino Basile «... un gioiello di architettura della più bell'epoca, che conviene conservare per la storia della nostra arte».

(4 - 01079)

BUZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le cause che ritardano l'assegnazione dei lavori di costruzione in Parma di un edificio da destinare a nuova sede della Direzione provinciale delle poste, risultando che l'aggiudicazione dei lavori, mediante licitazione privata, si sarebbe svolta fin dal 24 gennaio 1980.

L'urgenza è tanto maggiore in relazione ai rilevanti e continui incrementi dei costi di costruzione.

(4 - 01080)

CIACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia, pubblicata l'8 maggio 1980 dal settimanale « Il Campo di Siena », secondo la quale nella zona militare di Rapolano Terme (Siena) « siano installate delle basi di lancio per missili *Cruise*, un particolare tipo di ordigno a testata nucleare che per le sue caratteristiche tecniche sarebbe in grado di sfuggire all'intercettazione nemica ». La notizia, aggiunge il settimanale, « non appare certo inverosimile se è vero, come sembra, che nelle nostre zone sono stati recentemente trasferiti alcuni militari specializzati in missilistica ».

Per sapere, inoltre, nel caso in cui la notizia sia vera, se il Ministro non intende intervenire per scongiurare l'insediamento di missili nucleari in una zona di particolare importanza civile, in una cittadina termale come Rapolano, poco distante dal ca-

poluogo provinciale, la cui popolazione è stata particolarmente turbata dalla pubblicazione della notizia di cui sopra.

(4 - 01081)

RIGGIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere come intende intervenire per il recupero della seicentesca chiesa madre di Ciminna, in provincia di Palermo.

Detta chiesa, vero capolavoro d'arte, scelta dal defunto regista Luchino Visconti per realizzare « Il Gattopardo », versa, per gli effetti di ben due terremoti, in precarie condizioni di stabilità e di manutenzione.

Alcuni interventi per poche decine di milioni non sono serviti a risolvere il problema ed è quindi urgente un intervento risolutore.

(4 - 01082)

MASCAGNI, FRAGASSI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che la società « Montedison », secondo informazioni di carattere pubblico che non conoscono smentite di sorta, ha progettato e sta conducendo intense trattative per la vendita della SMIEL — terza produttrice a livello mondiale di silicio iperpuro, con stabilimenti a Merano-Sinigo ed a Novara — al gruppo tedesco occidentale « Dynamit-Nobel »;

che è di chiaro interesse per il Paese la produzione di silicio iperpuro per dare concrete possibilità di affermazione e di crescita all'industria elettronica, tanto più in relazione alla riconosciuta limitata disponibilità di tale pregiata materia;

che le attività della SMIEL si presentano, secondo generali concordi pareri, solidamente fondate sul piano produttivo ed economico,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per conservare al Paese la produzione nazionale di silicio iperpuro, ricercando soluzioni che possano scongiurare il pericolo di una cessione della SMIEL a gruppi industriali stranieri.

(4 - 01083)

PAPALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che numerose critiche ha sollevato la soluzione adottata per affrontare il più che ventennale problema riguardante la deviazione del traffico pesante dal centro di Battaglia Terme (Padova);

che tale soluzione è stata definita di carattere provvisorio senza che nessuna proposta per la soluzione definitiva sia stata finora avanzata dagli Enti locali e dal Ministero;

che per molteplici ragioni (di immediata praticabilità, di costi bassi, di superiore efficacia) da più parti si sostiene più vantaggiosa la scelta della liberalizzazione del tratto di autostrada Monselice-Padova Sud,

l'interrogante chiede di sapere se esistono ipotesi, già elaborate o in via di elaborazione da parte degli organi ministeriali, rivolte ad una soluzione definitiva del problema e se è possibile mettere a sua disposizione i seguenti dati:

1) qual è l'ente gestore dell'autostrada Padova-Bologna e quali sono i termini dell'eventuale contratto, di cui ritiene importante conoscere le clausole e la scadenza;

2) a quanto ammontano annualmente le entrate per i pedaggi pagati dagli utenti al casello autostradale di Monselice;

3) qual è il *deficit* della società e con quale contributo e in quali forme interviene lo Stato.

(4 - 01084)

BORZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali interventi sono in attuazione o si intendono attuare per dare la possibilità ai teleutenti della cittadina di Subiaco e del suo vastissimo *hinterland*, in provincia di Roma, di ricevere le trasmissioni della TV-3.

Al riguardo, l'interrogante si permette di suggerire che la soluzione del problema potrebbe consistere, attraverso un intervento assai contenuto della spesa, nell'immediata

sistemazione di due antenne o ripetitori sul Monte Taleo (dove esistono attualmente i ripetitori del 1° e 2° canale), senza attendere che vengano a scadere i tempi previsti nel programma nazionale di sviluppo della rete televisiva nazionale.

(4 - 01085)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

n. 3 - 00709, dei senatori Di Marino ed altri, sulla produzione di pomodori;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 00706, dei senatori Pollidoro ed altri, sulla vertenza dei benzinai.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 11 giugno 1980

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 22 maggio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 11 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. ADOLFO TROISI
Direttore Generale

Incaricato *ad interim* della direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari